

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e
semplificazione delle norme in materia di adempimenti
tributari

(Parere ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 9 agosto 2023, n. 111)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 14 novembre 2023)



Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XIX/D50/23

Roma, 14-11-2023

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 23 ottobre 2023, recante "razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari".

Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dell'intesa della Conferenza unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisita. Evidenzio l'urgenza dell'approvazione del provvedimento definitivo, in ragione del fatto che talune semplificazioni contemplate dal suddetto schema di provvedimento, relative, tra l'altro, ai modelli di dichiarazione dei redditi, dovranno essere rese operative già a decorrere dall'anno d'imposta 2024, rendendo così impellenti le sottese esigenze di assicurare, per tempo, gli opportuni interventi di adeguamento tecnico da parte dell'amministrazione finanziaria.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Relazione illustrativa

Articolo 1

(Semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati)

La disposizione introduce, in via sperimentale, una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata per dipendenti e pensionati, che porterà progressivamente a una profonda semplificazione della dichiarazione dei redditi.

Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, prevede che, a decorrere dal 2015, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d'imposta, renda disponibile telematicamente ai contribuenti, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione dei redditi precompilata.

Con l'introduzione del comma 3-*bis* all'articolo 1 è previsto un nuovo meccanismo di interazione con il contribuente, non più basato sui campi del modello dichiarativo, ma direttamente sulle informazioni a disposizione dell'Agenzia delle entrate, che a decorrere dal 2024, saranno proposte al contribuente in una apposita area riservata del sito dell'Agenzia e potranno essere direttamente confermate o modificate mediante un percorso guidato e con un linguaggio semplificato. I dati così confermati o modificati sono riportati in maniera automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione senza la necessità per il contribuente di consultare le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi. Progressivamente, negli anni successivi, le stesse informazioni potranno essere rese disponibili per il tramite dei soggetti delegati di cui al comma 3 del medesimo decreto legislativo n. 175 del 2014.

La norma in commento stabilisce che le modalità tecniche per consentire al contribuente, nonché agli intermediari, di accedere ai dati da confermare o modificare vengano individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Con l'introduzione del comma 3-*ter* all'articolo 5 viene previsto che le esclusioni dai controlli previsti nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata valgano anche in caso di presentazione della dichiarazione in modalità "semplificata".

Infine, il comma 3 della disposizione in esame contiene la clausola di invarianza finanziaria e in particolare stabilisce che alla relativa attuazione si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 2

(Estensione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA)

Al comma 1 la disposizione prevede che nella dichiarazione dei redditi semplificata (modello 730) potranno essere indicate tutte le tipologie reddituali riconducibili alle persone fisiche non titolari di partita IVA.



Pertanto, dal 2024, progressivamente, l'adempimento dichiarativo in modalità semplificata potrà essere assolto anche dai contribuenti titolari, ad esempio, di redditi diversi di natura finanziaria ovvero che abbiano effettuato investimenti all'estero.

Le tipologie reddituali che, per ciascun anno d'imposta, potranno essere incluse nel modello semplificato, saranno stabilite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia con il quale è approvato tale modello, fermi restando gli attuali termini di versamento di saldo e acconto per le imposte relative alle suddette tipologie reddituali.

La progressiva implementazione delle categorie di soggetti che potranno avvalersi del modello 730 comporterà che la dichiarazione semplificata sarà accessibile da parte di tutte le persone fisiche non titolari di partita IVA, mentre il modello Redditi sarà riservato ai soli soggetti titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti).

L'articolo 51-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, riconosce ai contribuenti privi di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio e titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, di effettuare direttamente, sulla base del risultato finale della dichiarazione dei redditi, il pagamento mediante F24 delle imposte dovute, ovvero chiedere all'Agenzia delle entrate il rimborso, se dalla dichiarazione dei redditi emerge un credito.

La norma in commento, al comma 2, consente al contribuente che presenta il modello 730, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, di chiedere direttamente all'Agenzia delle entrate il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi, ovvero effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello di pagamento F24 entro i termini ordinari (30 giugno) di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.

La disposizione, pertanto, estende ai contribuenti con un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio la facoltà finora prevista solo per i contribuenti privi di sostituto d'imposta.

Articolo 3

(Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio)

In un'ottica di semplificazione, la norma esonera i sostituti d'imposta al rilascio della Certificazione Unica dei redditi di lavoro Autonomo (CUA) nei confronti dei soggetti c.d. "forfettari" o che si avvalgono del regime di vantaggio previsto per l'imprenditoria giovanile.

Tale esonero trova ragione nella circostanza che, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024, tutti i soggetti che aderiscono al regime forfettario sono tenuti ad assolvere gli obblighi di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, così come previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, da ultimo modificato dall'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (c.d. "Decreto PNRR 2").



Articolo 4

(Procedura telematica per comunicazione cessazione incarico di depositario delle scritture contabili)

Il soggetto passivo ai fini dell'IVA può affidare a terzi la tenuta e la conservazione dei libri, registri, scritture e documenti prescritti dalla legge.

In tal caso, egli deve presentare, ai sensi dell'articolo 35 del d.P.R. 633/1972, dichiarazione da cui risulti il luogo e il soggetto presso cui sono tenuti e conservati i predetti registri e documenti, utilizzando l'apposito Modello "Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva".

Nel caso in cui egli decida di revocare il predetto incarico, sarà tenuto a denunciare, entro trenta giorni, all'Agenzia delle entrate la cessazione dell'incarico precedentemente conferito e il nuovo luogo di deposito delle scritture.

Può tuttavia accadere che il contribuente non effettui quest'ultima dichiarazione ovvero, pur non revocando formalmente l'incarico, lo stesso si renda irreperibile o moroso nei confronti del depositario, per cui quest'ultimo intenda recedere dal medesimo incarico.

In tali circostanze, l'attuale normativa non prevede la possibilità per il depositario delle scritture di comunicare all'Agenzia delle entrate la cessazione dell'incarico precedentemente ricevuto.

Al fine di evitare che, in caso di controllo, gli organi verificatori si rechino presso un depositario ormai cessato e di consentire a quest'ultimo di liberarsi, anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, dall'obbligo di tenuta e conservazione delle scritture del contribuente, la norma prevede che il depositario stesso, previa comunicazione al proprio assistito, possa trasmettere all'Agenzia delle entrate una comunicazione da cui risulti la cessazione dell'incarico.

Per una maggior tutela del soggetto passivo, la dichiarazione presentata dal depositario è altresì resa disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Articolo 5

(Riorganizzazione degli indici di affidabilità fiscale)

La disposizione prevede che, nell'ambito delle attività di revisione periodiche degli indici sintetici di affidabilità fiscale, siano, altresì, svolte attività anche finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli indici stessi al fine di garantirne la capacità di rappresentare adeguatamente le realtà dei comparti economici cui si riferiscono e di cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco.

Considerato che il comma 2-bis fa riferimento al comma 2, sugli esiti delle relative attività è sentita la commissione di esperti di cui al comma 8 della medesima norma.



Articolo 6

(Incremento di sistemi finalizzati a ridurre gli oneri compilativi dei Modelli indici di affidabilità fiscale)

La norma è finalizzata a ridurre gli oneri burocratici a carico di imprese e professionisti connessi con la compilazione dei modelli ISA.

La disposizione semplifica l'adempimento compilativo del Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA da parte dei contribuenti tenuti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. In particolare, viene previsto che l'Agenzia delle entrate renda disponibili ai predetti contribuenti, ovvero ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei predetti indici.

La disposizione prevede, inoltre, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati gli elementi e le informazioni da fornire al contribuente, le fonti informative e le modalità con cui tali dati sono messi a disposizione dello stesso contribuente.

Viene, inoltre, stabilito che con gli stessi provvedimenti del direttore dell'Agenzia che annualmente approvano i modelli ISA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, si riducono progressivamente i dati richiesti, eliminando quelli non indispensabili per il calcolo del punteggio ISA. Con i medesimi provvedimenti viene, inoltre, prevista l'implementazione del set di variabili che l'Agenzia annualmente trasmette ai contribuenti e agli intermediari con i dati delle Precompilate ISA. Infine, il comma 2 della disposizione in esame contiene la clausola di invarianza finanziaria e in particolare stabilisce che alla relativa attuazione si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 7

(Disponibilità dei programmi informatici per gli indici di affidabilità fiscale)

La norma, individuando un apposito termine, anticipa i tempi entro i quali l'Amministrazione finanziaria rende disponibili i programmi informatici relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale.

La disposizione prevede che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici stessi e gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici entro il mese di aprile relativamente all'anno 2024, ed entro il giorno 15 del mese di marzo a partire dal 2025.

Infine, il comma 2 della disposizione in esame contiene la clausola di invarianza finanziaria e in particolare stabilisce che alla relativa attuazione si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.



Articolo 8

(Scadenza dei versamenti rateali delle imposte)

La norma interviene sull'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che definisce le modalità e i termini di versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte. Le disposizioni decorrono dai versamenti a saldo relativi all'anno d'imposta 2023.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 20 dispone, tra l'altro, che la possibilità di avvalersi della rateazione dei versamenti fino al mese di novembre sia subordinata all'opzione del contribuente da esercitarsi in sede di dichiarazione periodica. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, la modifica normativa di cui al comma 1, lettera a), intende riconoscere il comportamento concludente in sede di versamento, eliminando l'obbligo di esercizio dell'opzione e ampliare la dilazione dei pagamenti aggiungendo un'ulteriore rata, con scadenza 16 dicembre.

Inoltre, il comma 4 del predetto articolo 20 prevede attualmente termini differenziati di versamento per i contribuenti titolari e non titolari di partita IVA, stabilendo che *“i versamenti rateali sono effettuati entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti”*. Sempre nell'ottica di semplificare gli adempimenti, con la disposizione di cui al comma 1, lettera b) viene disposta l'unificazione dei termini di versamento rateale stabiliti per i soggetti titolari e non titolari di partita IVA. Per effetto della modifica, entrambe le categorie di soggetti potranno effettuare i versamenti rateali entro il giorno 16 di ciascun mese.

Articolo 9

(Ampliamento soglia versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo)

La norma incrementa a 100 euro il limite d'importo al di sotto del quale il soggetto passivo IVA, in caso di liquidazione mensile/trimestrale del tributo, può rimandare il versamento al periodo successivo. I versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile), ovvero ai primi tre trimestri solari (in caso di liquidazione trimestrale), qualora di importo non superiore a 100 euro, sono comunque effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno.

La norma, inoltre, consente cumulare e rinviare i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo di importo poco significativo (100 euro).

La disposizione in commento consente di ridurre la frequenza dei pagamenti, rinviando quelli di importo poco significativo e quindi semplifica gli adempimenti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta.

La norma, infine, intervenendo sull'articolo 25-ter, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, produce i seguenti effetti:

- unifica al giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre la scadenza dei versamenti dovuti dal condominio quale sostituto d'imposta;
- stabilisce che il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo. All'attualità, invece, la formulazione del citato comma 2-bis prevede che le ritenute operate nel mese di dicembre siano versate entro il 30 giugno dell'anno successivo;
- ne estende l'applicazione a tutte le ritenute sui redditi di lavoro autonomo.



Articolo 10

(Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti)

La disposizione di cui al comma 1 prevede che, nei mesi di agosto e dicembre, l'Agenzia delle entrate sospenda l'invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di *compliance*.

Il comma 2 fa salve le sospensioni già previste dall'articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e dall'articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Articolo 11

(Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali)

La disposizione modifica l'articolo 2, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 322 del 1998, anticipando dal 30 novembre al 30 settembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP. Per i soggetti IRES il termine è anticipato dall'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Tale modifica consente di anticipare il controllo delle dichiarazioni e, conseguentemente, l'erogazione degli eventuali rimborsi da esso scaturenti.

La disposizione, inoltre, consente di anticipare i tempi per la precompilazione delle dichiarazioni.

La norma, infine, consente di anticipare l'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e, di conseguenza, la pubblicazione delle relative procedure software.

La norma prevede che dall'anno 2025 le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP possono essere presentate a partire dal 1° aprile, fermo restando il termine del 30 aprile per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata. Analoga disposizione è prevista per il modello 770, che potrà essere presentato a partire dal 1° aprile fino al 31 ottobre di ciascun anno. La modifica decorre dall'anno 2025.

Articolo 12

(Semestralizzazione dei termini di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie)

L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che l'Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, può utilizzare i dati di cui all'articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.



L'articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014 individua i soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle prestazioni sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il comma 4 del medesimo articolo 3 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto.

Con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è stata ampliata la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria.

L'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2020, da ultimo modificato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2022, ha stabilito che l'invio al Sistema Tessera Sanitaria sia effettuato entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2023, entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2023 ed entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024.

Al fine di recepire le istanze delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, degli operatori e degli intermediari, con la disposizione normativa si introduce il principio per cui, a partire dal 2024, gli invii dei dati delle spese sanitarie abbiano una cadenza semestrale.

I termini puntuali per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sono demandati ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 13

(Esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d'imposta per i quali permane l'obbligo di indicazione in dichiarazione)

In linea con l'affermarsi di un indirizzo giurisprudenziale, la disposizione stabilisce un principio applicabile a tutti i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici, per i quali permane l'obbligo di indicazione nelle dichiarazioni annuali. In particolare, è previsto che la mancata indicazione in tali dichiarazioni dei crediti d'imposta esistenti non comporta la decadenza dal beneficio. Restano ferme, tuttavia, le conseguenze previste dal comma 2 dell'articolo 17 del regolamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, derivanti dalla mancata registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) dei crediti d'imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti *de minimis* di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento alle dichiarazioni di cui al primo periodo relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Articolo 14

(Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità)

La disposizione normativa prevede, per i soggetti che accedono ai benefici fiscali previsti dal regime degli indici sintetici di affidabilità fiscale, l'incremento:



- da 50 mila euro a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito IVA. I medesimi soggetti sono altresì esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- da 20 mila euro a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione dei crediti II.DD. e IRAP.

Considerato che il comma 12 dell'articolo 9-bis oggetto di modifica prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali, con lo stesso provvedimento, ferme restando le attuali soglie di esonero, le più alte soglie individuate nella norma potranno essere correlate a livelli di affidabilità maggiori (ad esempio, soggetti ISA con punteggio pari o superiore a 9).

Articolo 15

(Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA)

La disposizione è volta a semplificare la modulistica prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi. In particolare, sono disposti i seguenti interventi:

1. con il comma 1 è previsto che, al fine di semplificare la modulistica prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi, a decorrere dal periodo d'imposta 2023, con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali che approvano i modelli dichiarativi, sono progressivamente eliminate da ciascun modello le informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta o che l'Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni. Al medesimo comma è disposto, inoltre, che con i medesimi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono progressivamente ridotte, le informazioni relative ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi. In particolare, sarà escluso l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i crediti d'imposta per i quali la norma istitutiva riconosce, quale unica modalità di utilizzo, la compensazione cd. "esterna" mediante modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, anche se cedibili. Tale previsione non si applicherà ai crediti d'imposta la cui indicazione nei modelli di dichiarazione dei redditi è richiesta al fine di acquisire specifiche informazioni aggiuntive, che dovrebbero altrimenti essere fornite con apposite comunicazioni (ad esempio, dati relativi ai crediti d'imposta industria 4.0 ai fini del PNRR), ai crediti d'imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti *de minimis* di cui all'articolo 10 del regolamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), ai crediti d'imposta ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nonché ai crediti d'imposta il cui importo maturato non è noto alle amministrazioni pubbliche, poiché non subordinati alla presentazione di apposite istanze o comunicazioni per la fruizione, né all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, o il cui importo non è determinabile nei



- predetti provvedimenti. Per tali crediti per i quali continuerà a essere prevista l'indicazione nella dichiarazione dei redditi, sarà comunque esclusa l'indicazione in dichiarazione degli utilizzi in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
2. con il comma 2 viene modificato il comma 36-*vicies-ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il comma in esame prevede la riduzione alla metà delle sanzioni amministrative stabilite dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto. La modifica proposta elimina l'obbligo di indicare tali informazioni nelle predette dichiarazioni, ferma restando l'agevolazione in tema di sanzioni;
 3. con il comma 3 sono semplificate le modalità di esercizio dell'opzione per il regime speciale civile e fiscale (denominato SIIQ e SIINQ) previsto dall'articolo 1, commi da 119 a 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le società per azioni che svolgono in via prevalente l'attività di locazione immobiliare. La proposta, in particolare, consente di esercitare l'opzione tramite la dichiarazione dei redditi, senza la necessità di inviare telematicamente un'apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Articolo 16

(Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta)

La disposizione consente in via sperimentale e facoltativa di comunicare i dati delle ritenute e delle trattenute di lavoro dipendente e autonomo all'Agenzia delle entrate, utilizzando i servizi dell'Agenzia delle entrate per la predisposizione dei modelli di versamento F24 ed evitando di inserire i dati già comunicati nella dichiarazione modello 770, in quanto la comunicazione dei dati all'Agenzia delle entrate tiene luogo della dichiarazione dei sostituti d'imposta per i medesimi dati. Per il carattere sperimentale, l'accesso a tale semplificazione è consentito ai sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate può essere ampliato il numero massimo di dipendenti. Le disposizioni si applicano a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025. Infine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione.

Infine, il comma 8 della disposizione in esame contiene la clausola di invarianza finanziaria e in particolare stabilisce che alla relativa attuazione si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.



Articolo 17

(Addebito in conto dell'I24 con scadenze future)

Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari fiscali, in caso di pagamenti ricorrenti con scadenza prestabilita (es. rateazione dei versamenti in autotassazione e del pagamento degli esiti dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni), si prevede la possibilità di inviare in unica soluzione tutti i modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle varie scadenze, mediante autorizzazione preventiva all'addebito in conto. L'Agenzia procederà alle singole scadenze all'inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l'addebito sul conto corrente indicato e il riversamento delle somme dovute, sulla base delle convenzioni vigenti con i prestatori di servizi di pagamento (in particolare, mediante il cd. servizio "I24" che disciplina le modalità di addebito delle deleghe F24 presentate attraverso i canali telematici dell'Agenzia). Con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate sono stabiliti i criteri e le modalità applicative della misura in commento.

Articolo 18

(Pagamento delle somme dovute con modello F24 mediante PagoPA)

Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti ed offrire la più ampia gamma di strumenti di pagamento presenti sul mercato, comprese le carte di credito, la disposizione prevede la possibilità di affiancare progressivamente alle attuali modalità anche le funzionalità offerte dalla piattaforma istituzionale PagoPA, ad esempio per il pagamento di deleghe conferite in via telematica all'Agenzia delle entrate, ovvero per il pagamento di importi predeterminati mediante avviso. Nell'ampliare la gamma di strumenti di pagamento offerti ai contribuenti, resta comunque fermo l'impianto complessivo tecnico e normativo del sistema dei versamenti unitari in termini di funzionamento della struttura di gestione, di rendicontazione e riversamento agli enti percettori, di monitoraggio e rendicontazione delle entrate. In questo senso appare necessario, anche per ragioni di semplificazione, speditezza e coerenza sistematica, intervenire sulla norma di cui all'art. 5 del CAD, e affidare ad uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentite la RGS e il Dipartimento della Trasformazione digitale, la definizione degli aspetti tecnico-operativi e il perimetro progressivo di applicazione delle nuove modalità di pagamento.

Articolo 19

(Dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche compresi i titolari di partita IVA)

Con la norma in esame viene previsto che l'Agenzia delle entrate renda disponibile, in via sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione.

Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, prevede che, a decorrere dal 2015, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d'imposta, renda disponibile



telematicamente ai contribuenti, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione dei redditi precompilata ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e pensione.

Con l'introduzione del comma 1-*bis* è previsto che, a partire dal 2024 con riferimento al periodo d'imposta 2023, le informazioni a disposizione dell'Agenzia delle entrate siano utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata anche nei confronti dei contribuenti persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e pensione. In questo modo tali contribuenti, tra i quali rientrano anche i titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa, e gli intermediari da loro delegati potranno disporre delle informazioni utili per la predisposizione della dichiarazione dei redditi quali, ad esempio, i dati relativi ai familiari, agli oneri detraibili e/o deducibili (compresi quelli sostenuti per i familiari a carico) e le certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta.

È previsto, inoltre, che con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5 del d.lgs. n. 175 del 2014, sia nel caso di presentazione diretta della dichiarazione (non si effettua il controllo formale sui dati inviati dai soggetti terzi non modificati e per i dati modificati si controllano solo i documenti che hanno determinato la modifica), sia nel caso di presentazione tramite CAF o intermediario (se la dichiarazione è presentata con modifiche, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata).

Infine, la norma, introducendo il riferimento al nuovo comma 1-*bis* anche nel successivo comma 3 dell'articolo 1 del d.lgs. n. 175 del 2014, prevede che l'accesso alla dichiarazione precompilata elaborata per la nuova platea potrà essere effettuato direttamente dai contribuenti oppure dai loro intermediari delegati che prestano assistenza fiscale.

Il comma 2 della disposizione in esame contiene la clausola di invarianza finanziaria e in particolare stabilisce che alla relativa attuazione si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 20

(Comunicazione dei dati reddituali da parte dei soggetti terzi ai fini della dichiarazione precompilata)

La norma prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuati i termini e le modalità mediante i quali i soggetti terzi trasmettono all'Agenzia delle entrate, oltre ai dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta, anche i dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti, da indicare nella dichiarazione dei redditi.

Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che, a decorrere dal 2015, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d'imposta, rende disponibile telematicamente ai contribuenti, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione dei redditi precompilata.

L'articolo 3, comma 4, del citato decreto prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta.

Al fine di incrementare le informazioni a disposizione dell'Amministrazione finanziaria rendendo così più completa la dichiarazione dei redditi precompilata e consentendo al contribuente di accettarla



e beneficiare dei vantaggi previsti in termini di controlli, con la disposizione in commento si prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuati i termini e le modalità per trasmettere all'Agenzia delle entrate, oltre ai dati relativi alle spese detraibili e deducibili, anche i dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti, da indicare nella dichiarazione dei redditi. Ad esempio, potrà essere introdotta, nei confronti del Gestore dei servizi energetici spa (GSE), la trasmissione dei dati relativi ai proventi corrisposti al responsabile dell'impianto, persona fisica, che ha optato per la vendita dell'energia prodotta dal suo impianto fotovoltaico, risultata esuberante rispetto ai propri bisogni energetici.

Articolo 21

(Modello Unico di delega per l'accesso ai servizi dell'Agenzia)

La disposizione in esame mira a razionalizzare e semplificare la procedura per il conferimento delle deleghe che gli intermediari ricevono dai propri assistiti. In particolare, la norma:

- uniforma la procedura di conferimento della delega. Con un'unica operazione sarà, infatti, possibile per i contribuenti delegare l'utilizzo di uno o più servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione;
- prevede la necessità che il delegante individui puntualmente i servizi per i quali intende conferire la delega. Ciò al fine di garantire la piena consapevolezza del contribuente in merito alle scelte effettuate;
- semplifica il lavoro dei professionisti, fissando un termine unico di scadenza per l'utilizzo, da parte degli stessi e nell'interesse del contribuente, dei servizi da quest'ultimo delegati (il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la delega è conferita), salvo revoca espressa;
- specifica che gli intermediari designati sono tenuti a comunicare, con modalità esclusivamente telematica, la rinuncia alla delega agli stessi conferita.

La norma demanda, infine, ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità di attuazione delle semplificazioni introdotte.

Articolo 22

(Rafforzamento dei servizi digitali)

La disposizione è volta ad implementare servizi digitali esistenti ovvero introdurre nuovi servizi digitali attraverso cui consentire ai contribuenti di ottemperare in modo più semplice e diretto agli adempimenti fiscali senza la necessità di produrre o scambiare con l'Amministrazione fiscale documenti analogici ovvero doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate.

In particolare, la proposta prevede che siano sviluppati servizi digitali per:

- a) potenziare i canali di assistenza a distanza;
- b) consentire la registrazione delle scritture private;
- c) consentire la richiesta e l'ottenimento di certificati rilasciati dall'Agenzia stessa;
- d) consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell'Agenzia, nonché lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento;



- e) consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate;
- f) l’effettuazione di ulteriori adempimenti.

L’obiettivo è quello di sviluppare servizi attraverso cui il contribuente possa gestire tutte le fasi del processo riferito allo specifico adempimento.

La disposizione demanda a decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la regolamentazione tecnica e amministrativa per la messa a disposizione, l’accesso e l’utilizzo dei predetti servizi ai contribuenti ovvero agli intermediari da loro appositamente delegati, nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela dei dati personali di cui al Regolamento 2016/679 dell’Unione Europea.

Il comma 3 della disposizione in esame contiene la clausola di invarianza finanziaria e in particolare stabilisce che alla relativa attuazione si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 23

(Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale)

La disposizione è volta ad implementare l’area riservata (comunemente conosciuta come “cassetto fiscale”) dei contribuenti su due fronti:

- a) esponendo nello stesso, in modo graduale, tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall’Agenzia delle entrate che riguardano i contribuenti, nonché quelli riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle entrate;
- b) consentendo al contribuente di scaricare massivamente i dati disponibili sul suo cassetto fiscale.

La disposizione demanda a uno o più decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali la regolamentazione tecnica e amministrativa per la messa a disposizione, l’accesso e l’utilizzo dei predetti servizi ai contribuenti ovvero agli intermediari da loro appositamente delegati, nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela dei dati personali di cui al Regolamento 2016/679 dell’Unione Europea.

Il comma 4 della disposizione in esame contiene la clausola di invarianza finanziaria e in particolare stabilisce che alla relativa attuazione si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 24

(Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure software)

La disposizione è volta a semplificare e rendere meno oneroso, per gli operatori IVA obbligati, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante l’utilizzo di soluzioni esclusivamente software che garantiscano la sicurezza e inalterabilità dei dati memorizzati e trasmessi.

Le predette soluzioni software possono essere installate su un qualsiasi dispositivo, tra cui anche dispositivi evoluti di pagamento elettronico (c.d. SmartPOS) al fine di consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico nel caso in cui l’operazione commerciale sia regolata mediante la predetta modalità di pagamento:



questa integrazione porta all'unificazione dello strumento con cui l'esercente effettua operazioni commerciali, amministrative, fiscali e di pagamento, semplificando ed efficientando la gestione dell'attività commerciale e rendendo meno onerosi gli adempimenti fiscali.

Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le specifiche tecniche per la realizzazione, omologazione e rilascio delle soluzioni software.

Il comma 4 della disposizione in esame contiene la clausola di invarianza finanziaria e in particolare stabilisce che alla relativa attuazione si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 25

(Semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari)

Ai fini della semplificazione delle modalità di deposito dei Tipi di Frazionamento presso i Comuni, la norma dispone che l'attività attualmente effettuata dai professionisti incaricati della redazione degli atti di aggiornamento catastale venga effettuata direttamente, con modalità telematiche, direttamente dall'Agenzia delle entrate, mediante deposito dei Tipi di Frazionamento sul Portale per i Comuni, e contestuale comunicazione al Comune interessato, prevedendo in sede di prima applicazione un messaggio automatico di posta elettronica certificata, prima della loro approvazione e registrazione negli atti del catasto.

Il comma 2 della disposizione in esame contiene la clausola di invarianza finanziaria e in particolare stabilisce che alla relativa attuazione si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 26

(Disposizioni finanziarie)

Prevede la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 13.

Articolo 27

(Entrata in vigore)

La disposizione prevede che il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.



Relazione tecnica

Articolo 1

(Semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati)

La disposizione introduce, in via sperimentale, una modalità innovativa di presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata per dipendenti e pensionati, che porterà progressivamente a una profonda semplificazione degli adempimenti dichiarativi dei contribuenti.

La disposizione in commento ha carattere procedurale e pertanto non ha effetti sull'ammontare e la distribuzione temporale delle entrate tributarie all'interno dell'esercizio finanziario.

L'attuazione della norma avverrà con le risorse a disposizione dell'Agenzia delle entrate a legislazione vigente e dunque, anche da questo punto di vista, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2

(Estensione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA)

A decorrere dal 2024, la disposizione prevede che, progressivamente, nella dichiarazione dei redditi semplificata (modello 730) potranno essere indicate tutte le tipologie reddituali riconducibili alle persone fisiche non titolari di partita IVA (ad esempio, redditi diversi di natura finanziaria). Ciò comporterà che la dichiarazione semplificata sarà accessibile da parte di tutte le persone fisiche non titolari di partita IVA.

Al riguardo, si evidenzia che restano invariati gli attuali termini di versamento di saldo e acconto per le imposte relative alle suddette tipologie reddituali.

Inoltre, i contribuenti che presentano il modello 730, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono chiedere all'Agenzia delle entrate di erogare direttamente il rimborso risultante dalla dichiarazione stessa, ovvero effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite modello F24 entro le scadenze ordinarie. La disposizione, pertanto, estende ai contribuenti con un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio la facoltà finora prevista solo per i contribuenti privi di sostituto d'imposta.

In proposito, si evidenzia che i contribuenti in questione sono lavoratori dipendenti e pensionati, che in massima parte non sono tenuti al versamento di imposte, in quanto maturano crediti fiscali per effetto delle detrazioni e deduzioni.

Coloro che, invece, dovessero risultare debitori di imposte, vista la semplificazione degli adempimenti rappresentata dalla ritenuta in busta paga, non modificherebbero il proprio comportamento, in quanto altrimenti sarebbero tenuti ad effettuare direttamente i versamenti tramite modello F24.

Infine, si tratta comunque di soggetti con un'elevata propensione all'assolvimento degli obblighi tributari.

Per quanto precede, la disposizione in commento non determina effetti sull'ammontare e la distribuzione temporale delle entrate tributarie all'interno dell'esercizio finanziario.

L'attuazione della norma avverrà con le risorse a disposizione dell'Agenzia delle entrate a legislazione vigente e pertanto, anche da questo punto di vista, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 3

(Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio)

La disposizione in commento esonera i sostituti d'imposta dal rilascio della Certificazione Unica dei redditi di lavoro Autonomo (CUA) nei confronti dei soggetti c.d. "forfettari", oppure che si avvalgono del regime di vantaggio previsto per l'imprenditoria giovanile.

Tale esonero trova ragione nella circostanza che, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024, tutti i soggetti che aderiscono ai suddetti regimi forfettari sono tenuti ad assolvere gli obblighi di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, così come previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, da ultimo modificato dall'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (c.d. "Decreto PNRR 2").

In altre parole, a decorrere dal 2024, ai fini della verifica della congruità dei redditi dichiarati dai soggetti c.d. "forfettari", i dati dei compensi percepiti dai soggetti medesimi potranno essere desunti dalle fatture elettroniche emesse dai soggetti stessi e pertanto l'obbligo di rilasciare la relativa certificazione (da trasmettere anche all'Agenzia delle Entrate) rappresenta un inutile adempimento a carico dei committenti, senza effetti sui termini e sulla capacità di controllo dell'Agenzia delle entrate, anche tenuto conto che su tali proventi, a legislazione vigente, non sono applicate ritenute alla fonte. Per quanto precede, la norma è di carattere procedurale e non determina effetti finanziari negativi.

Articolo 4

(Procedura telematica per comunicazione cessazione incarico di depositario delle scritture contabili)

La norma, di carattere procedurale, non determina effetti sul bilancio dello Stato.

Articolo 5

(Riorganizzazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale)

La norma, di carattere procedurale, non determina effetti sul bilancio dello Stato.

Articolo 6

(Incremento di sistemi finalizzati a ridurre gli oneri compilativi dei Modelli degli indici sintetici di affidabilità fiscale)

La disposizione non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. In particolare, l'attuazione della norma avverrà con le risorse a disposizione dell'Agenzia delle entrate a legislazione vigente e pertanto, anche da questo punto di vista, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7

(Disponibilità dei programmi informatici per gli indici sintetici di affidabilità fiscale)

La disposizione non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. In particolare, l'attuazione della norma avverrà con le risorse a disposizione dell'Agenzia



delle entrate a legislazione vigente e pertanto, anche da questo punto di vista, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8
(Scadenza dei versamenti rateali delle imposte)

La norma in esame prevede che, a decorrere dai versamenti a saldo relativi all'anno d'imposta 2023, le somme dovute a titolo di saldo e acconto di cui all'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possano essere versate in rate mensili di uguale importo fino al 16 dicembre, ampliando di un mese la dilazione dei versamenti. Inoltre, viene disposta l'unificazione dei termini di versamento rateale stabiliti per i soggetti titolari e non titolari di partita IVA. Per effetto della modifica, entrambe le categorie di soggetti potranno effettuare i versamenti rateali entro il giorno 16 di ciascun mese.

L'estensione di un mese della rateazione del saldo e del primo acconto non comporta oneri finanziari ma solo una diversa distribuzione del gettito mensile da giugno a dicembre.

Per la valutazione degli effetti distributivi a livello mensile sono stati considerati i versamenti affluiti nel corso del 2022 con riferimento ai singoli codici tributo relativamente a saldo e primo acconto Irpef, saldo e primo acconto Ires, saldo e primo acconto Irap relativi sia ai soggetti titolari di partita Iva sia ai non titolari. Successivamente, per ciascun codice tributo, sono stati esclusi tutti i versamenti effettuati in un'unica soluzione ottenendo così il gettito oggetto di rateizzazione. Si è poi ipotizzato che il 50% del gettito oggetto di rateizzazione sia stato versato utilizzando 6 rate (da giugno a novembre) mentre il restante 50% in 5 rate (da luglio a novembre - contribuenti che effettuano i versamenti con maggiorazione dello 0,4%).

Per valutare gli effetti della disposizione in esame il gettito versato in 6 rate è stato suddiviso in 7 rate introducendo la nuova rata del 16 dicembre e analogamente il gettito versato in 5 rate è stato suddiviso in 6 rate.

Di seguito la tabella con le variazioni nella distribuzione mensile prodotte dalla disposizione:

Saldo e primo acconto Irpef, Ires e Irap rateizzazione fino al 16 dicembre

<i>mln di euro</i>	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Irpef saldo	-38	-92	-92	-91	-91	-91	496
Irpef I acconto	-32	-78	-78	-78	-78	-78	422
Ires saldo	-44	-107	-107	-107	-107	-107	577
Ires I acconto	-35	-83	-83	-83	-83	-83	452
Irap saldo	-16	-38	-38	-38	-38	-38	205
Irap I acconto	-13	-32	-32	-32	-32	-32	172
TOTALE	-179	-429	-429	-429	-429	-429	2.323

eventuali disallineamenti sono dovuti ad arrotondamenti

Applicando le medesime ipotesi adottate nella stima degli effetti distributivi relativi a Irpef, Ires e Irap, la variazione nella distribuzione mensile dei contributi previdenziali è riportata nella tabella seguente:

Saldo e primo acconto contributi gestioni previdenziali Inps fino al 16 dicembre



	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Contributi	-35	-85	-85	-85	-85	-85	460

mln di euro

Articolo 9

(Ampliamento soglia versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo)

La norma non determina effetti sull'ammontare complessivo delle entrate tributarie, né lo spostamento di gettito da un anno all'altro, bensì solo una diversa distribuzione infrannuale degli incassi, tenuto conto che ordinariamente le ritenute operate nel mese di dicembre sono versate nel mese di gennaio dell'anno successivo.

In particolare, sulla base dei versamenti del 2022, i flussi finanziari mensili potrebbero essere interessati per un ammontare fino a 3 milioni di euro medi mensili per l'IVA e fino a 18 milioni di euro medi mensili per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo che slitterebbero alla scadenza successiva o comunque entro l'anno.

Si precisa che la disposizione non incide sugli ordinari termini di versamento degli altri tributi e contributi.

Articolo 10

(Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti)

La norma non determina effetti sull'ammontare complessivo delle entrate tributarie, né lo spostamento di gettito da un anno all'altro, bensì solo una diversa distribuzione infrannuale degli incassi.

In particolare, il gettito derivante dalle comunicazioni che sarebbero state inviate nel mese di agosto sarà comunque incassato nello stesso anno, mentre il gettito derivante dalle comunicazioni che sarebbero state inviate nel mese di dicembre sarebbe stato comunque incassato nel mese di gennaio dell'anno successivo. In altre parole, nel primo anno di applicazione e nei successivi la disposizione in commento non produce slittamento di gettito da un anno all'altro, anche tenuto conto che il numero di comunicazioni inviate nel corso dell'anno resterà invariato e sarà distribuito su dieci mesi anziché dodici.

Articolo 11

(Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali)

La disposizione in commento, tra l'altro, anticipa dal 30 novembre al 30 settembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP. Per i soggetti IRES il termine è anticipato dall'ultimo giorno dell'undicesimo mese all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Tale modifica consente di anticipare di due mesi il controllo delle dichiarazioni e, conseguentemente, potrebbe determinare l'anticipazione degli incassi derivanti dal controllo automatizzato, che prudenzialmente non viene considerata.

Relativamente ai rimborsi, tale anticipazione non determinerebbe maggiori oneri, in quanto l'erogazione avverrà comunque nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.



Articolo 12

Semestralizzazione dei termini di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie)

La norma, di carattere procedurale, non determina effetti sul bilancio dello Stato.

Articolo 13

(Esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d'imposta per i quali permane l'obbligo di indicazione in dichiarazione)

La norma determina potenziali minori entrate per circa 1,2 milioni di euro, stimate sulla base dei versamenti eseguiti a seguito dell'attività di controllo automatizzato delle dichiarazioni, a decorrere dal 2025. Infatti, la disposizione in commento si applica a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2023 che vengono sottoposte al controllo automatizzato nel 2025.

Articolo 14

(Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità)

La disposizione prevede, per i soggetti che accedono ai benefici fiscali previsti dal regime degli ISA, l'incremento delle soglie annue al di sotto delle quali non è richiesto il visto di conformità per utilizzare in compensazione i crediti per IVA, IRAP e imposte dirette, oppure richiedere il rimborso dei crediti IVA.

Le soglie più elevate si applicheranno solo ai soggetti con un punteggio ISA particolarmente elevato (pari o superiore a nove).

Pertanto, l'ambito di applicazione sarà circoscritto a soggetti particolarmente affidabili e dunque non sarà compromesso, in termini finanziari, l'effetto deterrente e di contrasto all'evasione rappresentato dall'apposizione del visto di conformità.

La disposizione, infine, non comporta la variazione dei parametri e dei requisiti in base ai quali sono determinati i crediti fiscali e di conseguenza non ne provoca l'incremento dell'ammontare.

Tanto premesso, alla disposizione in commento non si ascrivono effetti finanziari.

Articolo 15

(Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA)

La disposizione in commento prevede che dalle dichiarazioni fiscali possano essere progressivamente eliminate le informazioni e i dati (ad esempio, quelli relativi ai crediti d'imposta utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24) che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta o che l'Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni.

Con particolare riferimento ai citati crediti d'imposta, si evidenzia che la disposizione in commento non pregiudica la capacità dell'amministrazione finanziaria di verificare che le compensazioni siano avvenute nei limiti dell'agevolazione disponibile, in quanto le informazioni che mancheranno nella dichiarazione dei redditi saranno efficacemente recuperate da altre fonti, interne o esterne all'amministrazione stessa. In proposito, dunque, la disposizione in commento non è suscettibile di produrre effetti negativi per la finanza pubblica.

Inoltre, la disposizione in commento interviene sul comma 36-vicies-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, generalizzando la riduzione alla metà delle sanzioni amministrative stabilite dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per tutti gli esercenti



imprese o arti e professioni, con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, che utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività, a prescindere dal fatto che nelle dichiarazioni dei redditi e IVA siano indicati gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.

L'eliminazione del requisito dell'indicazione degli estremi dei rapporti finanziari nelle dichiarazioni dei redditi e IVA, ai fini della riduzione delle richiamate sanzioni, è motivata dalla circostanza che tali informazioni possono essere desunte dall'anagrafe dei rapporti finanziari accessibile dall'Agenzia delle entrate.

Al riguardo, nell'ambito dell'attività di promozione dell'adempimento spontaneo, di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'Agenzia delle entrate invia specifiche comunicazioni ai soggetti che risultano detenere rapporti finanziari non indicati nelle dichiarazioni fiscali, consentendo a tali soggetti di sanare l'irregolarità formale con la presentazione di una dichiarazione integrativa (senza l'applicazione di sanzioni) e quindi di accedere alla riduzione delle sanzioni in caso di accertamento.

Pertanto, la disposizione in commento non è suscettibile di produrre effetti finanziari.

Articolo 16

(Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta)

La norma non incide sull'ammontare e sui termini di versamento delle ritenute e pertanto non determina effetti sul bilancio dello Stato. L'attuazione della norma avverrà con le risorse a disposizione dell'Agenzia delle entrate a legislazione vigente e pertanto, anche da questo punto di vista, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17

(Addebito in conto dell'I24 con scadenze future)

La norma, di carattere procedurale, non determina effetti sul bilancio dello Stato. In proposito, si evidenzia che la disposizione non consentirà comunque di utilizzare i crediti d'imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oltre l'eventuale scadenza prevista dal legislatore.

Articolo 18

(Pagamento delle somme dovute con modello F24 mediante PagoPA)

La norma, di carattere procedurale, non determina effetti sul bilancio dello Stato. La disposizione, infatti, consentirà di pagare il saldo del modello F24 (pari alla differenza tra importi a debito pagati e importi a credito compensati) tramite i servizi offerti dalla piattaforma PagoPA, ma non modificherà l'attuale set informativo analitico a corredo delle deleghe di pagamento e le relative modalità di rendicontazione allo Stato e agli altri enti percettori.

Articolo 19

(Dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche compresi i titolari di partita IVA)



.La disposizione non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. In particolare, l'attuazione della norma avverrà con le risorse a disposizione dell'Agenzia delle entrate a legislazione vigente e pertanto, anche da questo punto di vista, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 20

(Comunicazione dei dati reddituali da parte dei soggetti terzi ai fini della dichiarazione precompilata)

La norma, di carattere procedurale, non determina effetti sul bilancio dello Stato.

Articolo 21

(Modello Unico di delega per l'accesso ai servizi dell'Agenzia)

La norma, di carattere procedurale, non determina effetti sul bilancio dello Stato.

Articolo 22

(Rafforzamento dei servizi digitali)

La disposizione non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. In particolare, l'attuazione della norma avverrà con le risorse a disposizione dell'Agenzia delle entrate a legislazione vigente e pertanto, anche da questo punto di vista, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 23

(Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale)

La disposizione non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. In particolare, l'attuazione della norma avverrà con le risorse a disposizione dell'Agenzia delle entrate a legislazione vigente e pertanto, anche da questo punto di vista, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 24

(Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure software)

La disposizione non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. In particolare, l'attuazione della norma avverrà con le risorse a disposizione dell'Agenzia



delle entrate a legislazione vigente e pertanto, anche da questo punto di vista, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 25

(Semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari)

La disposizione non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. In particolare, l'attuazione della norma avverrà con le risorse a disposizione dell'Agenzia delle entrate a legislazione vigente e pertanto, anche da questo punto di vista, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 26

(Disposizioni finanziarie)

La disposizione prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 13, valutati in 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023, n. 111.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111 con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario, ed in particolare l'articolo 16, recante i principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2023;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del ...;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:



Articolo 1

(Semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. In via sperimentale, l'Agenzia delle entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. A decorrere dal 2024 tali informazioni sono accessibili direttamente dai contribuenti titolari dei redditi di cui al comma 1 in un'apposita area riservata del sito internet della predetta Agenzia, mediante un percorso semplificato e guidato. I dati confermati o modificati vengono riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente può presentare direttamente in via telematica. Progressivamente, negli anni successivi, le informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria sono rese disponibili anche per il tramite dei soggetti delegati di cui al comma 3, che possono confermarli o modificarli ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente, ~~da~~ a decorrere dal 2024, e ai soggetti di cui al comma 3, negli anni successivi, di accedere ai dati da confermare o modificare."
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: "3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento alle dichiarazioni presentate con le modalità previste dall'articolo 1 comma 3-bis del presente decreto."
3. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 2

(Estensione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA)

1. A decorrere dal 2024 la dichiarazione dei redditi di cui agli articoli 34, comma 4, e 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti rispetto a quelli indicati nel citato articolo 34 comma 4. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato sono stabilite le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d'imposta, possono essere dichiarate con tale modello.
2. A decorrere dal 2024 i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il versamento deve essere effettuato entro i termini di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. In caso di presentazione della dichiarazione direttamente all'Agenzia delle entrate, l'applicativo della dichiarazione precompilata mette a disposizione la delega di pagamento, che può essere confermata o modificata e quindi trasmessa mediante lo stesso applicativo.



Articolo 3

(Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio)

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6-sexies è inserito il seguente: "6-septies. A decorrere dall'anno d'imposta 2024, i soggetti indicati al comma 1 che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies."

Articolo 4

(Procedura telematica per comunicazione cessazione incarico di depositario delle scritture contabili)

1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Nel caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui alla lettera d) del comma 2, se il contribuente ha affidato a terzi l'incarico di tenuta e conservazione dei predetti libri e documenti e non provvede, in caso di cessazione del relativo incarico, alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto il depositario avvisa il contribuente, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà all'Agenzia delle entrate la cessazione dell'incarico. Il depositario, assolto l'onere comunicativo di cui al precedente periodo, entro i medesimi sessanta giorni provvede all'invio di tale comunicazione all'Agenzia delle entrate. A decorrere dalla data di invio di quest'ultima comunicazione, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è approvato il modello della comunicazione di cui al primo periodo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica alla medesima Agenzia. La comunicazione di cui al primo periodo è resa disponibile al soggetto passivo nella propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate."

Articolo 5

(Riorganizzazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. All'articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis L'attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui al comma 2 tiene conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei



comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco.”.

Articolo 6

(Incremento di sistemi finalizzati a ridurre gli oneri compilativi dei Modelli degli indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. All'articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: “4-ter. Nell’ottica di semplificare l’adempimento di cui al comma 4, l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti ovvero ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l’acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati gli elementi e le informazioni da fornire al contribuente, le fonti informative e le modalità con cui tali dati sono messi a disposizione dello stesso contribuente. Con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati su cui si fonda l’analisi funzionali alla revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui al comma 2 ed inoltre alla eliminazione delle informazioni non indispensabili ai fini del calcolo, dell’elaborazione o dell’aggiornamento e sarà implementato l’invio di dati precompilati da parte dell’Agenzia stessa.”.

2. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 7

(Disponibilità dei programmi informatici per gli indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. All'articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Per l’anno 2024 i programmi informatici di cui al comma 5 di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili. A decorrere dall’anno 2025 i programmi informatici di cui al comma 5 di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il giorno 15 del mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.”.

2. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.



Articolo 8
(Scadenza dei versamenti rateali delle imposte)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica,” sono soppresse e le parole “mese di novembre” sono sostituite dalle seguenti: “16 dicembre”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Articolo 9
(Ampliamento soglia versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo)

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “lire cinquantamila” sono sostituite dalle seguenti: “euro 100”;

b) dopo le parole “relativo al mese successivo” sono aggiunte le seguenti: “e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno”.

2. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “lire 50.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 100”;

b) sono aggiunte infine le seguenti parole: “e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno”.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all'anno d'imposta 2024.

4. Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non supera il limite di euro 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024.

6. All'articolo 25-ter, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: “30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “16 giugno” e le parole: “20 dicembre” sono sostituite dalle seguenti: “16 dicembre”;

b) è inserito, infine, il seguente periodo: “Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.”.



Articolo 10

(Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti)

1. Salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre è sospeso l'invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall'Agenzia delle entrate:

a) comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

c) comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

d) inviti all'adempimento di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Articolo 11

(Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali)

1. Con effetto dal 2 maggio 2024, al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole “30 novembre” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre”;

b) all'articolo 2, comma 2, le parole “entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese” sono sostituite dalle seguenti: “entro l'ultimo giorno del nono mese”;

2. Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data.

3. Con effetto dal 1° aprile 2025, al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: “1. Le persone fisiche presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a. tra il 1° aprile ed il 30 giugno ovvero in via telematica tra il 1° aprile e il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Le società o le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica tra il 1° aprile e il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.



2. I soggetti all'imposta sul reddito delle società presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica a partire dal 1° aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.”;

b) all'articolo 4, comma 4-bis, le parole: “entro il 31 ottobre di ciascun anno” sono sostituite dalle seguenti: “tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ciascun anno”.

Articolo 12

(Semestralizzazione dei termini di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie)

1. I soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 13

(Esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d'imposta per i quali permane l'obbligo di indicazione in dichiarazione)

1. La mancata indicazione dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni annuali di cui agli articoli 1, 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, se spettanti, non comporta la decadenza dal beneficio. Per i crediti d'imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti *de minimis* di cui all'articolo 10 del regolamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, resta ferma l'applicazione del comma 2 dell'articolo 17 del medesimo regolamento. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento alle dichiarazioni di cui al primo periodo relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Articolo 14

(Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità)

1. All'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: “a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non



superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;

b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;”.

Articolo 15

(Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA)

1. Al fine di semplificare la modulistica relativa all'adempimento degli obblighi dichiarativi, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che approvano i modelli dichiarativi di cui agli articoli 1 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono progressivamente eliminate da ciascun modello le informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta o che l'Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni. Con i medesimi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono progressivamente ridotte, le informazioni relative ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi.

2. A decorrere dal medesimo periodo indicato al comma 1, all'articolo 2, comma 36-vicies-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: “e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo di imposta” sono soppresse.

3. A decorrere dalle opzioni da esercitarsi per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo periodo del comma 120 è sostituito dal seguente: “L'opzione per il regime speciale è esercitata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene.”.

Articolo 16

(Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta)

1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, effettuano i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute indicando anche l'importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7.

2. Le comunicazioni dei dati effettuate ai sensi del presente articolo sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.



3. In via sperimentale, possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo i sostituti d'imposta di cui al comma 1 con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate può essere ampliato il numero massimo di dipendenti. L'adesione al sistema semplificato di cui al comma 1 tramite comportamento concludente è vincolante per l'intero anno d'imposta per cui è esercitata.

4. Il pagamento delle ritenute e delle trattenute di cui al comma 1 è effettuato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Contestualmente all'invio dei dati di cui al comma 1, ai fini del pagamento delle ritenute, il sostituto d'imposta autorizza l'Agenzia delle entrate all'addebito sul proprio conto identificato dal relativo codice IBAN, intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento, convenzionati con la medesima Agenzia.

5. La trasmissione dei dati e il versamento di cui al comma 1 sono effettuati direttamente dal sostituto d'imposta o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati gli ulteriori elementi informativi da comunicare e sono definiti modalità e termini per la trasmissione dei dati, nonché ogni altra disposizione di attuazione.

8. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 17

(Addebito in conto dell'I24 con scadenze future)

1. Per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, effettuati attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, il contribuente o l'intermediario autorizzato può disporre in via preventiva l'addebito di somme dovute per scadenze future, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità applicative del presente articolo.

Articolo 18

(Pagamento delle somme dovute con modello F24 mediante PagoPA)

1. Per i versamenti di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il contribuente può utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Ministero



dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono definite le modalità e i termini per l'attuazione, anche progressiva, del presente articolo.

2. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole da “, fino” a “comma 2”, sono soppresse.

Articolo 19

(Dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche compresi i titolari di partita IVA)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. A decorrere dal 2024, in via sperimentale, utilizzando le informazioni e i dati indicati al comma 1, l'Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli indicati al medesimo comma 1. Con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto.”;

b) al comma 3, dopo le parole “La dichiarazione precompilata” sono inserite le seguenti: “, di cui ai commi 1 e 1-bis,”.

2. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 20

(Comunicazione dei dati reddituali da parte dei soggetti terzi ai fini della dichiarazione precompilata)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo le parole: “dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti”, sono inserite le seguenti: “e a redditi percepiti dai contribuenti”;

b) al comma 4, dopo le parole: “dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle indicate nei commi 1, 2 e 3” sono inserite le seguenti: “e dei dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti”.

Articolo 21

(Modello Unico di delega per l'accesso ai servizi dell'Agenzia)

1. Il contribuente può delegare gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 all'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, compilando un unico modello.

2. Il contribuente è comunque tenuto ad individuare, in modo puntuale, i servizi che intende delegare.



3. La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è conferita, salvo revoca.
4. La rinuncia alla delega ricevuta è comunicata dagli intermediari di cui al comma 1 esclusivamente in via telematica.
5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.

Articolo 22

(Rafforzamento dei servizi digitali)

1. L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti servizi digitali per:
 - a) potenziare i canali di assistenza a distanza;
 - b) consentire la registrazione delle scritture private;
 - c) consentire la richiesta e l’ottenimento di certificati rilasciati dall’Agenzia stessa;
 - d) consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell’Agenzia, nonché lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento;
 - e) consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate;
 - f) l’effettuazione di ulteriori adempimenti.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le regole tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l’accesso e l’utilizzo dei predetti servizi digitali ai contribuenti ed eventualmente agli intermediari da loro delegati, nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
3. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 23

(Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale)

1. L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, all’interno di apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l’acquisizione di tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall’Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle entrate.
2. L’acquisizione dei documenti di cui al comma 1 è effettuata anche attraverso servizi di trasferimento massivo e in forma strutturata dei dati contenuti nei documenti stessi.
3. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le regole tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l’accesso e l’utilizzo dei servizi digitali di cui al comma 1 ai contribuenti ed eventualmente agli intermediari da loro delegati, nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela dei



dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 24

(Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure software)

1. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 può essere effettuata mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l'inalterabilità dei dati.

2. Le soluzioni software di cui al comma 1 devono poter consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l'operazione commerciale sia regolata mediante la predetta modalità di pagamento, al fine di semplificare e rendere meno onerose le operazioni amministrative degli esercenti.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le specifiche tecniche per la realizzazione, omologazione e rilascio delle soluzioni software di cui al comma 1.

4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 25

(Semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari)

1. Al fine di semplificare gli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari, all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. A decorrere dalla data stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, gli adempimenti di cui al comma 5 vengono effettuati con modalità telematiche dall'Agenzia delle entrate mediante deposito, su un'area dedicata del Portale dei Comuni, dei tipi di frazionamento ad essa presentati per via telematica dai professionisti incaricati, preliminarmente alla loro approvazione. In sede di prima applicazione, l'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto deposito a ciascun comune competente, mediante posta elettronica certificata la cui ricevuta di avvenuta consegna sostituisce l'attestazione di cui al comma 5. Ulteriori o alternative modalità telematiche possono essere stabilite con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani."

2. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.



Articolo 26

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 13, valutati in 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023, n. 111.

Articolo 27

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.





49265433

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi

*Ufficio studi, documentazione giuridica e
qualità della regolazione*

Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare

DAGL/3523/10.3-44

AI DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI
CON IL PARLAMENTO

c. a. Capo del Dipartimento

e p.c.

AI MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

Ufficio legislativo

OGGETTO: *Schema di decreto legislativo recante "razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari"*

Si trasmette, per il successivo inoltro al Parlamento ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, il provvedimento in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2023, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Si fa riserva di inviare l'Intesa della Conferenza Unificata quando perverrà a questo Dipartimento.

Si evidenzia l'urgenza dell'approvazione del provvedimento definitivo, in ragione del fatto che talune semplificazioni contemplate dal suddetto schema di provvedimento, relative, tra l'altro, ai modelli di dichiarazione dei redditi, dovranno essere rese operative già a decorrere dall'anno d'imposta 2024, rendendo così impellenti le sottese esigenze di assicurare, per tempo, gli opportuni interventi di adeguamento tecnico da parte dell'amministrazione finanziaria.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Pres. Francesca Quadri

Relazione AIR

Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante "Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari"

Amministrazione competente: Ministero dell'economia e delle finanze

Referente dell'Amministrazione competente:

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Le norme contenute nel presente decreto delegato costituiscono specifica attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 della legge delega al Governo per la revisione fiscale dell'11 agosto 2023, n. 111 (d'ora in avanti "Legge Delega"). Tale disposizione persegue l'obiettivo di semplificare e razionalizzare gli adempimenti fiscali e i relativi termini, con lo scopo ulteriore di innalzare il livello di *tax compliance*, ossia il livello di adempimento spontaneo alle obbligazioni tributarie e, allo stesso tempo, di diminuire gli oneri a carico dei contribuenti.

Con riferimento agli **articoli 1 e 2** si osserva quanto segue. Nell'ottica di favorire e incrementare la *tax compliance*, il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 ha introdotto e reso disponibile, a decorrere dal 2015, la dichiarazione dei redditi precompilata, quale risultato dell'impiego, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle informazioni disponibili in anagrafe tributaria, dei dati trasmessi da parte di soggetti terzi e dei dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d'imposta. L'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata ha costituito un concreto *turning point* nello sviluppo del rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente, ribaltandone il paradigma. I dati a disposizione dell'Agenzia, originariamente incrociati ai fini del controllo di redditi ed oneri comunicati, sono stati per la prima volta messi a disposizione del contribuente stesso, mediante l'utilizzo di applicativi e strumenti telematici dedicati. La precompilazione della dichiarazione, inoltre, ha generato nel corso del tempo ulteriori e non trascurabili vantaggi collaterali, quali la semplificazione del modello dichiarativo dei sostituti d'imposta, l'invio puntuale ai contribuenti di lettere di *compliance* per regolarizzare in tempi brevi l'omessa presentazione, la disponibilità, tramite il sistema Tessera Sanitaria, delle informazioni di dettaglio sulle spese sanitarie sostenute o ancora la conoscenza da parte del contribuente di oneri detraibili e deducibili e la possibilità di rettificare eventuali informazioni errate.

La Legge Delega, alle **lettere a), e) e g)** dell'**articolo 16** ha inteso innanzitutto incentivare ulteriormente con sistemi premiali l'utilizzazione delle dichiarazioni precompilate e ampliare le categorie di contribuenti interessate, oltre che promuovere una generale razionalizzazione degli obblighi dichiarativi al fine di ridurre gli adempimenti, anche mediante il ricorso a innovative soluzioni tecnologiche.

In tale contesto il presente intervento normativo costituisce specifica attuazione dei principi ed intenti della legge delega appena richiamati, quale parte integrante del più ampio piano di riforma e semplificazione dell'attuale sistema fiscale.

In particolare, è contenuta all'**articolo 1** la disposizione che introduce, in via sperimentale, una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata per dipendenti e pensionati, ad oggi resa telematicamente disponibile dall'Agenzia delle entrate ai contribuenti, entro il 30 aprile di ciascun anno. Nello specifico, mediante il nuovo comma 3-bis aggiunto all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, si attua un nuovo meccanismo di interazione con il contribuente, non più basato sui campi del modello dichiarativo, ma direttamente sulle informazioni a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, che a decorrere dal 2024, saranno proposte al contribuente in una apposita area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate e potranno essere direttamente confermate o modificate mediante un percorso guidato e con un linguaggio semplificato, limitando il ricorso alla consultazione delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione. Progressivamente, negli anni successivi, le stesse informazioni potranno essere rese disponibili per il tramite dei soggetti delegati di cui al comma 3 del medesimo decreto legislativo n. 175 del 2014. La norma in commento stabilisce che le modalità tecniche per consentire al contribuente, nonché agli intermediari, di accedere ai dati da confermare o modificare vengano individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con l'introduzione del comma 3-ter all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 viene previsto infine che il medesimo regime di esclusione dai controlli, previsto nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, si estenda anche al caso di presentazione della dichiarazione nella nuova modalità "semplificata".

Al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e ridurre gli adempimenti, all'**articolo 2** si prevede la possibilità, a decorrere dal 2024, di indicare progressivamente nella dichiarazione Modello 730 tutti i redditi riconducibili alle persone fisiche, esclusi i titolari di partita IVA (ad esempio, i redditi diversi di natura finanziaria ovvero i redditi relativi ad investimenti all'estero). L'estensione della platea di soggetti che potranno avvalersi del modello 730 ridurrà il ricorso al più articolato modello Redditi ai soli soggetti titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti). Inoltre, il comma 2 della disposizione estende le previsioni di cui all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (adempimenti modello 730 senza sostituto), al contribuente che presenta il modello 730 in presenza di un sostituto d'imposta tenuto al conguaglio. Si consente cioè, il pagamento diretto mediante modello delega F24 delle imposte dovute, ovvero la richiesta diretta di rimborso all'Agenzia delle entrate qualora emerga un credito, facoltà ad oggi riservate solo alle ipotesi di assenza di sostituto d'imposta.

L'**articolo 3** contribuisce a dare attuazione alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della Legge Delega con l'intento di razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale collaborazione, gli obblighi dichiarativi riducendone gli adempimenti. L'articolo interviene, in particolare, sulla disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di "*Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta*" introducendovi il comma 6-*septies*. L'articolo 4 citato, nella versione antecedente la modifica in commento, prevedeva l'obbligo, per i sostituti d'imposta, di rilasciare un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale attestante l'ammontare complessivo delle dette somme,

l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica (comma 6-ter). Erano tenuti inoltre alla consegna della certificazione ai soggetti interessati (comma 6-quater) e alla trasmissione in via telematica della stessa all'Agenzia delle entrate (comma 6-quinquies).

Con la norma in commento viene previsto che a partire dall'anno d'imposta 2024 i soggetti indicati al comma 1 dell'articolo oggetto di modifica, che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, siano esonerati dai predetti adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies del medesimo articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

L'**articolo 4** si inserisce nell'ambito della riforma che il legislatore delegato è demandato ad attuare in materia di deleghe ai professionisti abilitati (articolo 16, comma 1 lettera h), al fine di perseguire gli obiettivi di semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di contribuenti e professionisti, richiamati dall'articolo 2 della citata legge delega.

A tal fine si deve premettere che i soggetti passivi ai fini IVA hanno la facoltà di affidare a terzi la tenuta e la conservazione dei libri, registri, scritture e documenti prescritti dalla legge. In tal caso, è necessario presentare, ai sensi dell'articolo 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, una dichiarazione da cui risulti il luogo e il soggetto presso cui sono tenuti e conservati i predetti registri e documenti. Nel caso in cui il contribuente decida di revocare l'affidamento alla tenuta e conservazione delle scritture contabili, è tenuto a denunciare, entro trenta giorni, all'Agenzia delle entrate la cessazione dell'incarico e il nuovo luogo di deposito delle scritture.

In mancanza di tale dichiarazione l'attuale normativa non prevede la possibilità per il depositario delle scritture di comunicare all'Agenzia delle entrate la cessazione dell'incarico precedentemente ricevuto. Al fine di evitare che, in caso di controllo, gli organi verificatori si rechino presso un depositario il cui "mandato" sia venuto meno e di consentire a quest'ultimo di liberarsi, anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, dall'obbligo di tenuta e conservazione delle scritture del contribuente, l'**articolo 4** prevede che il depositario stesso, previa comunicazione al proprio assistito, possa trasmettere all'Agenzia delle entrate una comunicazione da cui risulti la cessazione dell'incarico. Per una maggior tutela del soggetto passivo, la dichiarazione presentata dal depositario è, altresì, resa disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Si tratta, quindi, di una disposizione volta a garantire una maggiore semplificazione delle procedure e, al contempo, una maggiore certezza circa l'individuazione del soggetto depositario delle scritture contabili.

Gli **articoli 5, 6 e 7** del presente decreto delegato costituiscono diretta attuazione dei principi e dei criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari individuati dall'articolo 16, comma 1, lettere a) e d), della Legge Delega e consistenti nella razionalizzazione degli obblighi dichiarativi, nella riduzione degli adempimenti, anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, nel rafforzamento dei regimi premiali da accordare ai contribuenti con elevati livelli di affidabilità, in vista della semplificazione, riorganizzazione e revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale

In particolare, i predetti **articoli** intervengono in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che rappresentano l'evoluzione degli studi di settore.

Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), introdotti con il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, rappresentano uno strumento che consente a professionisti e imprese di misurare in modo accurato e trasparente il proprio livello di affidabilità fiscale e, a partire dal periodo d'imposta 2018, hanno sostituito gli studi di settore e i parametri. Gli ISA rappresentano la sintesi di una serie di indicatori costruiti con una metodologia statistico-economica fondata su dati e informazioni contabili e strutturali dichiarati dai contribuenti in più periodi d'imposta. Essi consentono agli operatori economici di valutare autonomamente la propria posizione e di verificare il grado di affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10. Al raggiungimento di determinati livelli di affidabilità, sono accordati significativi benefici premiali a favore dei soggetti destinatari, fra i quali, ad esempio, l'esclusione da alcuni tipi di controlli, la riduzione dei termini per gli accertamenti da parte dell'Agenzia delle entrate e l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d'imposta. La disciplina è stata negli anni interessata da una serie di interventi volti all'affinamento della metodologia di elaborazione ed aggiornamento degli indici anche attraverso una significativa attività di aggiornamento finalizzata a garantire la capacità dello strumento di cogliere adeguatamente le peculiarità dei comparti economici cui gli stessi si riferiscono.

Nel delineato contesto normativo e in attuazione delle finalità di semplificazione, razionalizzazione e revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale individuate con la Legge Delega si inseriscono, pertanto, gli **articoli 5, 6 e 7** del presente decreto delegato.

Tali disposizioni determinano una riorganizzazione degli indici di affidabilità fiscale, un incremento dei sistemi finalizzati a ridurre gli oneri compilativi dei Modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli ISA nonché la fissazione di appositi termini per la messa a disposizione dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati.

In particolare, l'**articolo 5**, inserendo il comma 2-*bis* all'articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, prevede che, nell'ambito delle attività di revisione periodica degli ISA previste dal comma 2 del citato articolo 9-bis, siano espletate anche attività volte alla riorganizzazione e alla razionalizzazione degli indici stessi, al fine di garantirne la capacità di rappresentare adeguatamente le realtà dei comparti economici cui si riferiscono e di cogliere le evoluzioni della classificazione Ateco delle attività economiche. In virtù del richiamo al comma 2 contenuto nel comma 2-*bis*, sugli esiti delle menzionate attività di riorganizzazione e razionalizzazione è sentita la commissione di esperti di cui al comma 8 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, tenuta ad esprimere il proprio parere in ordine all'idoneità di ciascun indice di affidabilità fiscale a rappresentare la realtà cui si riferisce nonché sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici.

L'**articolo 6** semplifica l'adempimento compilativo del Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA da parte dei contribuenti tenuti alla loro applicazione, mediante l'inserimento del comma 4-*ter* all'articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. In particolare, la disposizione stabilisce che l'Agenzia delle entrate renda disponibili ai predetti contribuenti, ovvero ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente,

acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di affidabilità fiscale.

La disposizione prevede, inoltre, che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati gli elementi e le informazioni da fornire al contribuente nonché le fonti informative e le modalità con cui tali dati sono messi a disposizione dello stesso contribuente. Viene, inoltre, stabilito che con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate che annualmente approvano i modelli ISA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati su cui si fonda l'analisi funzionale alla revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e si riducono progressivamente le informazioni richieste, eliminando quelle non indispensabili ai fini del calcolo, dell'elaborazione e dell'aggiornamento degli ISA. Ai medesimi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate è demandata, altresì, l'implementazione di un sistema di precompilazione di elementi e informazioni utili ai fini dell'applicazione degli ISA che l'Agenzia metterà a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari.

L'**articolo 7** interviene sull'articolo 9-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, aggiungendo il comma 5-*bis*. La norma individua appositi termini entro i quali l'Amministrazione finanziaria rende disponibili i programmi informatici relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale. La disposizione prevede che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o dei relativi intermediari appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici stessi nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici entro il mese di aprile, relativamente all'anno 2024, ed entro il giorno 15 del mese di marzo, a decorrere dall'annualità 2025.

Tenuto conto dell'elevato livello di complessità e disomogeneità degli adempimenti tributari, in un'ottica di semplificazione, gli **articoli 8, 9, 10, 11 e 12** del presente decreto delegato intervengono sui termini contenuti in diverse disposizioni, in conformità con quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), della Legge Delega, razionalizzandone la scansione temporale nel corso dell'anno

In particolare, l'**articolo 8**, comma 1, lettera a), del decreto, modificando l'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che definisce le modalità e i termini di versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, ha previsto, aggiungendo un'ulteriore rata, che il pagamento possa essere completato entro il 16 del mese di dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione, in luogo della precedente scadenza fissata al mese di novembre. Lo stesso disposto, riconoscendo il comportamento concludente in sede di versamento, ha previsto che il contribuente non sia più tenuto ad esercitare in sede di dichiarazione periodica la previa opzione per tale scelta. Tale disposizione si applica anche ai contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS.

Sempre nell'ottica di semplificazione degli adempimenti, con l'**articolo 8**, comma 1, lettera b), è stata uniformata la scadenza per il versamento delle rate da parte di contribuenti con e senza la partita Iva, prevedendo la scadenza al 16 di ogni mese per entrambe le categorie (per i contribuenti privi di partita Iva il termine di versamento era fissato alla fine del mese). Le disposizioni in discorso

si applicano a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Con la disposizione di cui all'**articolo 9**, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, il legislatore ha inteso ridurre la frequenza dei pagamenti, rinviando quelli di importo poco significativo.

Con i commi 1 e 2, infatti, ha previsto, in caso di liquidazione Iva mensile/trimestrale, l'innalzamento della soglia minima del versamento dell'imposta sul valore aggiunto da euro 25,82 a euro 100. Nello specifico, se il debito risultante dalla liquidazione periodica è inferiore a euro 100 (in luogo delle precedenti lire 50.000) non deve essere effettuato alcun versamento; lo stesso sarà effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. Il medesimo innalzamento della soglia minima è stato previsto anche nei confronti dei contribuenti che hanno optato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, per la liquidazione periodica entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari.

In entrambi i casi è stato comunque introdotto il termine ultimo di versamento al 16 dicembre dello stesso anno. Pertanto, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre - in caso di liquidazione mensile -, ovvero ai primi tre trimestri solari - in caso di liquidazione trimestrale -, dovranno comunque effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Con i commi 4 e 5, la previsione menzionata, disposta in ambito IVA, viene sostanzialmente riprodotta in relazione alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In particolare, si prevede che se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute non supera il limite di euro 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. Il disposto si completa con la precisazione che il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre debba comunque essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 troveranno applicazione a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all'anno d'imposta 2024, quelle di cui ai commi 4 e 5 si applicheranno ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024.

L'articolo 9, al comma 6, modificando l'articolo 25-ter, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, interviene sui termini di versamento delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio in qualità di sostituto di imposta. In particolare, i precedenti termini di versamento fissati al 30 giugno e al 20 dicembre, in un'ottica di armonizzazione delle scadenze, sono unificati rispettivamente al 16 giugno e al 16 dicembre di ogni anno.

Modificando l'attuale formulazione del citato comma 2-bis che prevede che le ritenute operate nel mese di dicembre siano versate entro il 30 giugno dell'anno successivo, il legislatore è intervenuto per precisare che il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre debba comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

L'articolo 16, comma 1, lettera o), della Legge Delega ha demandato al Governo di prevedere, ferma restando la salvaguardia dei termini di decadenza, la sospensione, nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno, dell'invio delle comunicazioni, degli inviti e delle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Sotto tale profilo, al fine di non gravare i contribuenti di un eccessivo carico di obblighi fiscali durante i periodi festivi, l'**articolo 10** del decreto delegato, al comma 1, prevede due sospensioni,

una estiva e una invernale, per l'invio di comunicazioni e lettere di *compliance*. L'Agenzia delle entrate, pertanto, salvo casi di indifferibilità e urgenza, dovrà sospendere dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre l'invio dei seguenti atti:

- comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- inviti all'adempimento di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 19.

Il comma 2 **dell'articolo 10**, invece, mantiene ferma la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre prevista ai sensi dell'articolo 7-*quater*, comma 17, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, nonché quella di cui all'articolo 37, comma 11-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, in virtù della quale gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

Al fine di consentire l'anticipazione del controllo delle dichiarazioni e, conseguentemente, l'erogazione degli eventuali rimborsi da esso scaturenti, l'**articolo 11**, al comma 1, lettera a), anticipa al 30 settembre il termine, già fissato al 30 novembre, entro il quale deve essere presentata in via telematica la dichiarazione dei redditi in materia di imposte sui redditi e IRAP.

La disposizione, alla lettera b), riduce, conseguentemente, all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, il termine di presentazione, in via telematica, della dichiarazione per i soggetti tenuti al versamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, precedentemente previsto entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese.

Ai sensi del comma 2, le disposizioni di cui al comma 1 avranno effetto a partire dal 2 maggio 2024 tranne che per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scada successivamente alla data del 2 maggio 2024; per questi ultimi, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data.

Con effetto dal 1° aprile 2025, invece, il comma 3 sostituisce integralmente l'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, prevedendo che la dichiarazione possa essere presentata per il tramite di un ufficio postale tra il 1° aprile ed il 30 giugno ovvero in via telematica tra il 1° aprile e il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. La possibilità di presentare la dichiarazione a partire dal 1° aprile dell'anno successivo viene mantenuta in riferimento alla presentazione telematica della dichiarazione ad opera dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta sul reddito delle società, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, nonché ad opera dei sostituti di imposta, comprese

le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 4-bis dello stesso decreto.

L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ha individuato i soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle prestazioni sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è stata ampliata la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria.

L'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2020, da ultimo modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2022, ha stabilito che l'invio al Sistema Tessera Sanitaria sia effettuato entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2023, entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2023 ed entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024.

Ai sensi dell'**articolo 12**, a partire dal 2024, i soggetti obbligati a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie dovranno inviarli con cadenza semestrale rispettando il piano di scadenze demandato ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Gli **articoli 13 e 14** intervengono in materia di crediti d'imposta, l'uno in un'ipotesi di violazione di un mero obbligo formale-dichiarativo, l'altro con riguardo ai requisiti per l'accesso ad uno dei benefici premiali in materia di indici sintetici di affidabilità.

L'**articolo 13** risponde al criterio di delega sancito all'interno dell'articolo 16 del testo della Legge Delega, il quale, all'interno del comma 1, lettera c), stabilisce che il Governo, nell'esercizio della delega, osserva, tra i principi e criteri direttivi specifici per la revisione generale degli adempimenti tributari, quello volto ad "escludere la decadenza da benefici fiscali nel caso di inadempimenti formali o di minore gravità".

L'**articolo 13** interviene, invero, sulla disciplina dei crediti d'imposta, con particolare riguardo alle conseguenze della mancata indicazione degli stessi all'interno delle dichiarazioni fiscali di cui agli articoli 1, 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ferme restando, qualora i crediti d'imposta rappresentino ipotesi di aiuti di Stato o aiuti *de minimis*, all'interno del Registro nazionale degli aiuti di stato, le conseguenze di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115.

Come sancito nell'ultimo periodo dell'**articolo 13**, le modifiche troveranno applicazione a partire dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2022.

In particolare, il primo periodo della disposizione in oggetto, operando una modifica legislativa *in melius* nei confronti della platea di soggetti cui si riferisce, afferma che la mancata indicazione di un credito d'imposta derivante da agevolazioni concesse agli operatori economici all'interno delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP, delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, nonché delle dichiarazioni in materia di IVA e di versamenti unitari, di cui agli articoli 1, 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, non determina la decadenza dal beneficio per il potenziale beneficiario, qualora il credito d'imposta risulti in ogni caso spettante.

Nel periodo successivo della disposizione, invece, viene fatto salvo l'ulteriore obbligo per i crediti d'imposta che rientrino nel novero degli aiuti di Stato o dei cosiddetti aiuti *de minimis*, di

registrazione negli appositi Registri ai sensi dell'articolo 10 del citato DM n. 115 del 2017, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

Qualora, invero, tale obbligo non venga adempiuto, troverà applicazione la decadenza prevista dall'articolo 17, comma 2, del medesimo decreto, secondo cui la mancata indicazione nel registro del credito costituente aiuto di Stato o aiuto *de minimis* determina l'illegittimità della fruizione dell'aiuto medesimo.

L'**articolo 14** rappresenta, viceversa, attuazione di quanto stabilito all'interno dell'articolo 16, comma 1, lettere a) e d), della Legge Delega, le quali lettere affermano rispettivamente che il Governo, nell'esercizio della delega, osserva, tra i principi e criteri direttivi specifici per la revisione generale degli adempimenti tributari, quelli volti a *«razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegi l'adempimento spontaneo, gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti, anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della semplificazione, della razionalizzazione e della revisione degli indici sintetici di affidabilità, per rendere meno gravosa la gestione da parte dei contribuenti»* e a *«rafforzare i regimi premiali attualmente vigenti, inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilità fiscale, misurati anche sulla base degli indicatori statistico-economici utilizzati per la definizione degli indici sintetici di affidabilità fiscale»*.

Detta disposizione, invero, innalza i limiti attualmente vigenti ai fini della fruizione di uno dei benefici previsti per i contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, vale a dire l'esonero dell'apposizione del visto di conformità (anche detto visto "leggero"), di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da parte di un professionista abilitato.

In particolare, l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è attualmente riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2022, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8 (in una scala da 1 a 10). Tale requisito, stabilito all'interno di apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate (in ultimo, dal provvedimento del 27 aprile 2023), ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 12, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, non risulta allo stato modificato dall'intervento in esame.

Viceversa, risultano mutate, in virtù della modifica in esame, le soglie massime ai fini dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità nei termini che seguono: in particolare, per l'utilizzo in compensazione di crediti in materia di IVA la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità è innalzata da 50.000 a 70.000 euro annui; per l'utilizzo in compensazione dei crediti in materia di imposte dirette e di imposta regionale sulle attività produttive la soglia massima in virtù della quale non è richiesta l'apposizione del visto di conformità risulta modificata in aumento da 20.000 a 50.000 euro annui; per quanto riguarda, infine, i rimborsi dell'IVA è previsto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per un importo non superiore a 70.000 euro annui, in sostituzione della precedente soglia di 50.000 euro annui.

Persegue una finalità di razionalizzazione degli adempimenti dichiarativi l'**articolo 15**, comma 1, del decreto, volto a semplificare la modulistica prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi in materia di imposte sui redditi IRAP e IVA. La norma, nello specifico, dispone che, a decorrere dal periodo d'imposta 2023, con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate che approvano i modelli dichiarativi e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, siano

progressivamente eliminate da ciascun modello le informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta o che l'Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni, e che siano progressivamente ridotte le informazioni relative ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici, da indicare nei modelli dichiarativi. In particolare, viene escluso l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i crediti d'imposta per i quali la norma istitutiva riconosce, quale unica modalità di utilizzo, la compensazione cd. "esterna" mediante modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, anche laddove cedibili. Tuttavia, tale previsione rimane esclusa relativamente a determinate categorie di crediti d'imposta, per i quali l'indicazione nei modelli di dichiarazione dei redditi è richiesta al fine di acquisire specifiche informazioni aggiuntive, che dovrebbero altrimenti essere fornite con apposite comunicazioni (si pensi ai dati relativi ai crediti d'imposta industria 4.0 ai fini del PNRR), ovvero per i crediti d'imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al DM n. 115 del 2017 o ancora i crediti d'imposta ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nonché quelli il cui importo maturato non è noto alle amministrazioni pubbliche poiché non subordinati alla presentazione di apposite istanze o comunicazioni per la fruizione, né all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, o il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti. Per tali tipologie di crediti, in ogni caso, sarà esclusa l'indicazione in dichiarazione degli utilizzi in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il comma 2 dell'articolo 15 sopprime poi l'obbligo di indicare nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IVA gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo di imposta, previsti dall'articolo 2, comma 36-*vicies-ter*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. Rimane intatta al contempo, la previsione di riduzione alla metà delle sanzioni amministrative stabilite dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.

Con il comma 3, infine, si intendono razionalizzare le modalità di esercizio dell'opzione per il regime speciale civile e fiscale (denominato SIIQ e SIIHQ) previsto dall'articolo 1, commi da 119 a 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle società per azioni che svolgono in via prevalente l'attività di locazione immobiliare. La proposta, nello specifico, prevede la possibilità di esercitare tale opzione attraverso la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del periodo d'imposta anteriore a quello nel quale il contribuente intende avvalersi del regime, sopprimendo l'onere di inviare telematicamente un'apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.

L'**articolo 16** interviene sulla disciplina relativa alla dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Tale disposizione prevede che i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo,

nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'INPS e dei premi dovuti all'INAIL, relativa a tutti i percipienti.

Il comma 1 dell'articolo 16, nell'ottica di una semplificazione della dichiarazione annuale presentata con il modello 770, prevede che dall'anno d'imposta 2025, in via sperimentale e facoltativa, il versamento mensile delle ritenute e delle trattenute su compensi e somme di lavoro autonomo e dipendente effettuato con il modello F24, sostituirà l'obbligo di inserire le stesse nel modello di dichiarazione 770.

Il comma 2 statuisce che le comunicazioni dei dati effettuate ai sensi del presente articolo sono equiparate all'indicazione dei medesimi dati nella dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Il comma 3 prevede che l'avvio di tale modalità è previsto in via sperimentale solo per i sostituti d'imposta con un numero complessivo di dipendenti, al 31 dicembre dell'anno precedente, non superiore a 5 unità, con possibilità di aumentare tale numero con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Al comma 4 è previsto che il pagamento delle ritenute e delle trattenute di cui al comma 1 sia effettuato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Contestualmente all'invio dei dati, il sostituto d'imposta autorizza l'Agenzia delle entrate all'addebito sul proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento, convenzionati con la medesima Agenzia.

Il comma 5 attribuisce il compito di procedere alla trasmissione dei dati e al versamento di cui al comma 1 al sostituto d'imposta o agli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Le disposizioni di cui all'articolo in commento si applicano, ai sensi del comma 6, a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025.

Il comma 7 rimanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione di ulteriori elementi informativi da comunicare e la definizione di modalità e termini per la trasmissione dei dati.

In materia di adempimenti tributari, la Legge Delega individua alcuni obiettivi da perseguire, l'ampliamento delle forme di pagamento, consentendo ai contribuenti la facoltà di utilizzare strumenti di pagamento elettronico (articolo 16, comma 1, lettera f) della Legge Delega). In quest'ottica di semplificazione delle modalità di pagamento, l'**articolo 17** prevede, per i versamenti di imposte, contributi e altre somme che rientrano nell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, effettuati attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, la possibilità per il contribuente o l'intermediario autorizzato di disporre in via preventiva l'addebito delle somme dovute per scadenze future, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle entrate. L'Agenzia procederà alle singole scadenze a inoltrare i modelli F24 agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l'addebito sul conto corrente indicato e il riversamento delle somme dovute. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità applicative del presente articolo.

Nel contesto di cui alla precedente disposizione si inserisce anche il successivo **articolo 18** che prevede, per i versamenti di imposte, contributi e altre somme interessati dalla disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, la possibilità di affiancare progressivamente alle attuali modalità di pagamento anche le funzionalità offerte dalla piattaforma istituzionale PagoPA, ad esempio per il pagamento di deleghe conferite in via telematica all'Agenzia delle entrate, ovvero per il pagamento di importi predeterminati mediante avviso.

Gli **articoli 19 e 20**, in continuità con l'articolo 1 (il cui contesto sopra richiamato si intende qui riportato), intendono estendere e potenziare il ricorso alla dichiarazione precompilata.

Infatti, l'**articolo 19** mira ad ampliare le categorie di contribuenti interessate dalla dichiarazione precompilata, prevedendo che l'Agenzia delle entrate renda disponibile, in via sperimentale, a partire dal 2024, con riferimento al periodo d'imposta 2023, la dichiarazione dei redditi precompilata anche ai contribuenti persone fisiche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione. Tali tipologie contribuenti, tra i quali rientrano anche i titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa, potranno disporre delle informazioni utili per la predisposizione della dichiarazione dei redditi quali, ad esempio, i dati relativi ai familiari, agli oneri detraibili e deducibili e le certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta, e potranno delegare l'accesso alla precompilazione agli intermediari abilitati a prestare assistenza fiscale. È previsto, inoltre, con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi, che si applichino le agevolazioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014, sia nel caso di presentazione diretta della dichiarazione sia nel caso di presentazione tramite CAF o intermediario.

Allo scopo di incrementare le informazioni a disposizione dell'Amministrazione finanziaria e rendere così più accurata la dichiarazione dei redditi precompilata, l'**articolo 20** prevede poi che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possano essere individuati i termini e le modalità per trasmettere all'Agenzia delle entrate, da parte dei terzi, i dati relativi ai redditi eventualmente percepiti dai contribuenti, da indicare nella dichiarazione dei redditi, oltre ai dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni o detrazioni.

L'**articolo 21** consente l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera h), della Legge Delega che individua tra i principi e i criteri direttivi la semplificazione delle modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria, *«ampliando e semplificando le modalità per il rilascio delle deleghe anche esclusive ai professionisti abilitati»*. In questo contesto l'**articolo 21**:

- introduce un unico modello di delega per l'utilizzo di uno o più servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione,
- prevede la necessità che il delegante individui puntualmente i servizi per i quali intende conferire la delega;
- semplifica il lavoro dei professionisti, fissando un termine unico di scadenza per l'utilizzo, da parte degli stessi e nell'interesse del contribuente, dei servizi da quest'ultimo delegati (il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la delega è conferita), salvo revoca espressa;
- specifica che gli intermediari designati sono tenuti a comunicare, con modalità esclusivamente telematica, la rinuncia alla delega agli stessi conferita.

L'**articolo 22**, invece, consente di dare attuazione al criterio direttivo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera i) della legge delega, secondo cui è necessario incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini attraverso l'utilizzo della piattaforma digitale per l'interoperabilità dei sistemi informativi e della base di dati, prevedendo che all'esecuzione degli adempimenti si possa ottemperare direttamente per via telematica.

In particolare, l'articolo 22 prevede che siano sviluppati servizi digitali per:

- potenziare i canali di assistenza a distanza;
- consentire la registrazione delle scritture private;
- consentire la richiesta e l'ottenimento di certificati rilasciati dall'Agenzia stessa;
- consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell'Agenzia, nonché lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento;
- consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate;
- l'effettuazione di ulteriori adempimenti.

Sotto questo profilo l'**articolo 22** si pone in continuità con l'operato dell'amministrazione finanziaria che, soprattutto a seguito dell'emergenza epidemiologica, ha garantito e sviluppato servizi digitali sempre più efficienti. La disposizione, quindi, intende potenziare e portare termine il processo di digitalizzazione di servizi già intrapreso dall'amministrazione finanziaria. Si tratta di un modello di accoglienza da remoto dei cittadini, grazie ai servizi "agili" e telematici. A titolo esemplificativo, si osserva che, accanto al consolidato servizio CIVIS, l'Agenzia ha arricchito i canali telematici con nuove funzionalità che permettono di inviare agevolmente istanze e documenti o di registrare atti privati, senza la presenza fisica in ufficio. È, altresì, possibile ottenere in modalità interamente telematica alcuni certificati, quali il certificato di attribuzione del codice fiscale e della partita IVA ed è stato istituito un servizio di videochiamata allo scopo di poter garantire un vero e proprio "*sportello digitale*".

L'**articolo 23** intende attuare il rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale, così come previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera l) della Legge Delega.

Infatti, l'**articolo 23** prevede l'obbligo per l'Agenzia delle entrate di mettere a disposizione dei contribuenti, all'interno di apposita area riservata, specifici servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione di tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate. Tale norma vuole garantire una perfetta interoperabilità tra le banche dati dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate - Riscossione al fine di consentire al contribuente un controllo esauriente della propria posizione fiscale.

L'**articolo 24** consente di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera m), il quale individua quale principio e criterio direttivo l'introduzione di misure volte a incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l'utilizzo dei pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese.

Nello specifico la norma prevede che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi (prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) può essere effettuata mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. Le soluzioni software devono poter consentire la piena integrazione e interazione del processo di

registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l'operazione commerciale sia regolata mediante la predetta modalità di pagamento, al fine di semplificare e rendere meno onerose le operazioni amministrative degli esercenti.

Con riferimento all'**articolo 25** si osserva che la legge delega, all'articolo 16, comma 1, lettera n), prevede il potenziamento di strumenti e modelli organizzativi che favoriscano la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni, anche al fine di facilitare e accelerare l'individuazione degli immobili non censiti e degli immobili abusivi.

Tenuto conto di tale criterio direttivo l'**articolo 25** dispone che, a decorrere dalla data stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, l'attività attualmente effettuata dai professionisti incaricati della redazione degli atti di aggiornamento catastale venga effettuata direttamente, con modalità telematiche, dall'Agenzia delle entrate, mediante deposito dei Tipi di Frazionamento sul Portale per i Comuni, e contestuale comunicazione al Comune interessato, prevedendo in sede di prima applicazione un messaggio automatico di posta elettronica certificata, prima della loro approvazione e registrazione negli atti del catasto.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'**articolo 1** ha l'obiettivo di incrementare il ricorso alla dichiarazione precompilata semplificando le attuali modalità di presentazione della stessa, mediante un nuovo meccanismo sperimentale di interazione con il contribuente basato direttamente sulle informazioni e i dati messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria, superando la necessità di compilazione diretta dei campi del modello dichiarativo da parte del contribuente e limitando al contempo il ricorso alle istruzioni.

Destinataria della misura è l'estesa platea costituita dai contribuenti lavoratori dipendenti e pensionati. La maggioranza è rappresentata dai lavoratori dipendenti, che costituiscono il 61% del totale, mentre il restante 39% della platea è costituito dalle persone fisiche titolari di redditi da pensione, per un totale complessivo di oltre 37 milioni di contribuenti. L'obiettivo è dunque quello di incrementare il ricorso alla dichiarazione precompilata da parte di tali soggetti, attraverso l'introduzione di un sistema semplificato per la presentazione, atteso che, seppur in costante aumento dalla sua introduzione, il numero dei modelli dichiarativi 730 presentati tramite la procedura precompilata rappresenta ad oggi solamente il 18 per cento del totale dei modelli dichiarativi 730 presentati nell'anno.

I soggetti destinatari della misura sono i contribuenti lavoratori dipendenti e pensionati, che già ricorrono alla precompilata o che vi ricorreranno alla luce delle nuove modalità semplificate di presentazione introdotte.

L'**articolo 2** persegue l'obiettivo di razionalizzare gli adempimenti dichiarativi prevedendo la possibilità, a decorrere dal 2024, di indicare progressivamente nella dichiarazione semplificata Modello 730 tutti i redditi riconducibili alle persone fisiche, esclusi i titolari di partita IVA, ad oggi esclusi, quali ad esempio i redditi diversi di natura finanziaria ovvero i redditi relativi ad investimenti all'estero. L'estensione della platea di soggetti che potranno avvalersi del modello 730 limiterà

dunque il ricorso al più articolato modello Redditi Persone Fisiche ai soli soggetti titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti). I destinatari della misura sono dunque individuati nella platea di contribuenti, persone fisiche non titolari di partita Iva e in possesso di categorie reddituali ad oggi escluse dal modello 730, quantificati in oltre 5 milioni di soggetti (dati Dipartimento delle finanze), ossia il 59 per cento del totale dei contribuenti che ricorre alla presentazione del modello Redditi Persone Fisiche. Inoltre, al comma 2 si introduce la possibilità di pagamento diretto mediante modello delega F24 delle imposte dovute (ovvero la richiesta diretta di rimborso all'Agenzia delle entrate qualora emerga un credito) anche per le ipotesi di presentazione di modello 730 in presenza di sostituto d'imposta tenuto al conguaglio.

L'**articolo 3** esonera i sostituti d'imposta al rilascio della Certificazione Unica dei redditi di lavoro autonomo nei confronti dei soggetti c.d. "forfettari" o che si avvalgono del regime di vantaggio previsto per l'imprenditoria giovanile. I destinatari della norma sono, in particolare, i soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

L'obiettivo posto dalla norma è quello di andare a snellire gli obblighi in capo ai sostituti d'imposta in relazione agli emolumenti che andranno a versare a partire dal 1° gennaio 2024 con l'intento, altresì, di semplificare gli adempimenti dei contribuenti che hanno aderito al regime forfettario o a quello dei minimi.

L'eliminazione della CU di minimi e forfettari, che scatterà dal prossimo anno, è, infatti, una delle novità previste in ottica di semplificazione degli adempimenti, alla luce dell'estensione a tutte le partite IVA dell'obbligo di fatturazione elettronica a prescindere dal volume di ricavi o compensi e di trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, così come previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36. L'obbligo viene meno perché i dati relativi ai compensi verranno resi disponibili e in automatico presso gli archivi dell'Agenzia delle entrate. Le fatture relative alle operazioni effettuate dopo il 1° gennaio 2024, infatti, dovranno passare attraverso il Sistema di Interscambio. Dal punto di vista quantitativo, per fornire una misura della platea di riferimento, i soggetti che beneficiano di uno dei regimi fiscali agevolati sono circa 1,8 milioni di soggetti (dati Dipartimento delle finanze). I sostituti d'imposta che corrispondono compensi a tali soggetti, dunque, beneficeranno della semplificazione

L'**articolo 4**, nel consentire ai professionisti di comunicare all'Agenzia delle entrate la cessazione dell'incarico alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili, ha l'obiettivo specifico di garantire una maggiore certezza dei rapporti giuridici, in quanto, da una parte, consente di comunicare all'amministrazione finanziaria un dato rilevante anche ai fini dell'attività di controllo, dall'altra permette di tutelare il professionista sia in caso di revoca dell'incarico sia nelle ipotesi in cui il contribuente stesso, pur non revocando formalmente l'incarico, si renda irreperibile o moroso nei confronti del depositario stesso. La norma ha come i destinatari diretti i professionisti indicati nell'apposito Modello "Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio

attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva” come coloro presso i quali sono tenuti e conservati i predetti registri e documenti. Inoltre, la norma coinvolge come destinatari indiretti i contribuenti che hanno designato i professionisti nel modello sopra citato e l’Agenzia delle entrate che, attraverso tale disposizione, viene informata della cessazione dell’incarico anche in presenza di un’inerzia del soggetto passivo Iva.

L’obiettivo degli **articoli 5, 6 e 7** è quello di intervenire sulla disciplina in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale sia ai fini della relativa revisione sia ai fini di una riduzione degli oneri burocratici a carico di imprese e professionisti connessi con la compilazione dei modelli ISA, mediante l’eliminazione delle informazioni non indispensabili e l’implementazione di un sistema di precompilazione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate, nell’ottica di una semplificazione degli adempimenti tributari.

In particolare, l’**articolo 5** prevede che le attività di revisione degli ISA si fondino anche su analisi finalizzate alla riorganizzazione e alla razionalizzazione degli indici medesimi, con l’intento di affinarne la capacità di rappresentare i settori economici oggetto di valutazione.

Tenuto conto delle finalità individuate dalla legge delega, l’**articolo 5** si pone come **obiettivo** quello di rendere lo strumento degli ISA quanto più aderente alle realtà economiche cui viene applicato, migliorandone la capacità di rappresentazione dei comparti economici di riferimento e tenendo conto dei processi evolutivi della classificazione Ateco delle attività economiche. Pertanto, l’intento è quello di assicurare un crescente grado di attendibilità dello strumento nel misurare in modo accurato e trasparente il livello di affidabilità fiscale dei soggetti destinatari, che sono rappresentati dalle imprese e dalle persone fisiche che esercitano arti e professioni tenuti all’applicazione degli ISA. Si stima che il numero di soggetti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, con riferimento all’anno d’imposta 2021, sia pari a circa 2,4 milioni (fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze “Analisi dati ISA 2021”). Inoltre, la norma ha, altresì, come destinatari l’Amministrazione finanziaria e, in particolare l’Agenzia delle entrate, nonché SOSE-Soluzioni per il Sistema Economico.

Il successivo **articolo 6** stabilisce che l’Agenzia delle entrate reperisca, direttamente o tramite terzi, gli elementi e le informazioni utili ai fini dell’applicazione degli ISA e li renda disponibili ai contribuenti o ai loro intermediari anche avvalendosi di procedure tecnologiche avanzate. La norma prevede, altresì, che i dati da fornire al contribuente, le fonti informative e le modalità con cui tali dati sono messi a disposizione dello stesso siano definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e che i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli ISA dispongano la progressiva riduzione delle informazioni richieste ai contribuenti nonché l’implementazione di un sistema di precompilazione degli elementi utili ai fini dell’applicazione degli indici di affidabilità fiscale. La disposizione ha come destinatari l’Agenzia delle Entrate, SOSE-Soluzioni per il Sistema Economico e indirettamente tutti i soggetti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché gli intermediari di cui essi possono avvalersi. Sotto il profilo quantitativo, le informazioni rilevanti ai fini ISA che devono essere fornite dai soggetti interessati variano in base al modello dichiarativo, richiedendo generalmente la compilazione di 4 quadri e decine di righe. Per ciascun settore economico, vi è una molteplicità di modelli dichiarativi:

- 2 per l’Agricoltura;
- 52 per il Commercio;

- 37 per le Manifatture;
- 23 per i Professionisti;
- 61 per i Servizi.

Pertanto, l'obiettivo dell'**articolo 6** consiste nel ridurre gli oneri burocratici a carico di imprese e professionisti tenuti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e nel semplificare l'adempimento compilativo del Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA, nell'ottica di promuovere la collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti e di favorire l'adempimento spontaneo.

La disposizione di cui all'**articolo 7** stabilisce che i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli ISA nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici siano resi disponibili entro il mese di aprile, relativamente all'anno 2024, ed entro il giorno 15 del mese di marzo, a decorrere dall'annualità 2025. L'obiettivo dell'**articolo 7** è dunque quello di fissare un termine congruo per la messa a disposizione dei programmi informatici di supporto ai fini della compilazione e dell'invio delle informazioni connesse all'applicazione degli ISA, in modo da consentire ai contribuenti assoggettati a tali adempimenti di ottemperarvi correttamente e tempestivamente. La disposizione ha quali destinatari l'Agenzia delle Entrate, SOSE-Soluzioni per il Sistema Economico e indirettamente tutti i soggetti tenuti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché gli intermediari di cui essi possono avvalersi.

Gli articoli **8, 9, 10, 11 e 12** del decreto delegato si pongono, come obiettivo generale, quello di procedere a una revisione dei termini degli adempimenti tributari in un'ottica di razionalizzazione del sistema tributario.

L'intervento normativo contenuto nell'**articolo 8, comma 1, lettera a)**, eliminando l'obbligo di esercizio dell'opzione per la rateizzazione delle somme da versare, semplifica di fatto gli adempimenti a carico dei contribuenti valorizzando il comportamento concludente tenuto in sede di versamento. Per altro aspetto, la norma, aggiungendo un'ulteriore rata con scadenza al 16 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione, in luogo della precedente scadenza fissata al mese di novembre, concede un termine più ampio per adempiere gli obblighi fiscali già oggetto di rateizzazione. Lo stesso articolo, alla lettera b), in un'ottica di semplificazione del calendario delle scadenze fiscali, ponendosi l'obiettivo di eliminare adempimenti differenziati nel tempo, dispone l'unificazione dei termini di versamento rateale stabiliti per i soggetti titolari e non titolari di partita IVA. Con riferimento alla platea di soggetti potenzialmente interessata dall'intervento, i contribuenti che versano la seconda rata di acconto Irpef e Ires sono oltre 3 milioni.

Lo stesso obiettivo è perseguito dal comma 6 dell'**articolo 9** nella parte in cui unifica al giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre la scadenza dei versamenti dovuti dal condominio e nella parte in cui stabilisce che il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo (nel 2022 oltre 700mila condomini risultano aver versato le ritenute in argomento).

L'intervento normativo contenuto nell'**articolo 9**, commi da 1 a 5, innalzando ad euro 100 la soglia che consente di effettuare il versamento insieme a quello relativo al mese successivo, ha l'obiettivo di semplificare gli adempimenti disposti in capo ai soggetti IVA che effettuano liquidazioni mensili/trimestrali e in capo ai soggetti tenuti ad operare la ritenuta sui redditi di cui agli articoli 25

e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riducendo la frequenza di pagamenti di importo poco significativo. La riduzione in questione viene contemperata dalla necessità che il versamento venga comunque effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Circa il numero di destinatari cui la norma troverebbe potenzialmente applicazione, si tratta di oltre 2 milioni di soggetti che risultano aver effettuato almeno un versamento periodico nel 2021 e nel 2022.

Per quanto riguarda l'**articolo 10**, la previsione legislativa di sospensione dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre dell'invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di *compliance*, è finalizzata a concedere una tregua ai contribuenti e ai professionisti del settore dagli obblighi incombenti che possono caratterizzare i controlli fiscali, in periodi normalmente dedicati alle festività.

Per quanto riguarda l'**articolo 11**, la disposizione si pone, quali obiettivi specifici, quello di anticipare il controllo delle dichiarazioni e, conseguentemente, l'erogazione degli eventuali rimborsi da esso scaturenti, anticipare i tempi per la precompilazione delle dichiarazioni nonché anticipare l'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e, di conseguenza, la pubblicazione delle relative procedure software.

Al fine di offrire un parziale resoconto della platea di soggetti interessati dalla modifica normativa, per l'anno d'imposta 2021 circa 9 milioni di soggetti tenuti alla presentazione del modello Redditi PF, e oltre 700mila società di persone tenute alla presentazione del modello Redditi SP (fonte: Dipartimento delle finanze)

L'**articolo 12** del decreto delegato ha l'obiettivo di razionalizzare i termini di trasmissione dei dati, al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori e degli intermediari, disponendo che, a partire dal 2024, gli invii dei dati delle spese sanitarie abbiano cadenza semestrale e saranno effettuate entro i termini la cui definizione è demandata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Gli **articoli 13 e 14** del decreto delegato si pongono, in generale, come obiettivo quello di fornire una semplificazione procedimentale e una disciplina di maggior favore alla platea di soggetti cui si riferiscono.

Con riferimento all'**articolo 13**, l'obiettivo della detta norma è quello di accordare una disciplina di maggior favore – applicabile a partire dal prossimo periodo d'imposta – agli operatori economici che non adempiano all'obbligo di indicare in dichiarazione i relativi crediti d'imposta e di evitare che mere irregolarità, quali l'omessa indicazione del credito in dichiarazione, siano cause di decadenza da determinate agevolazioni fiscali.

Di fatto, la disposizione recepisce un principio già affermato in sede di risposte ad interpello fornite dall'Amministrazione finanziaria (cfr. Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 396 del 9 giugno 2021), nonché dalla giurisprudenza di legittimità.

Tuttavia, il secondo periodo dell'**articolo 13** fa salvo il meccanismo decadenziale previsto dal comma 2 dell'articolo 17 del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, secondo cui, in caso di inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di stato entro l'esercizio finanziario

successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati, il credito sarà considerato illegittimamente fruito.

Infatti, qualora il credito d'imposta rappresenti un'ipotesi di aiuto di Stato o un aiuto *de minimis* (per tale intendendosi un aiuto di importo massimo di 200.000 euro per ciascuna impresa nell'arco di un periodo di tre anni e che non è subordinato all'autorizzazione della Commissione dell'Unione Europea) l'articolo 10 del già citato DM n. 115 del 2017 prevede l'obbligo di annotazione del credito d'imposta all'interno di apposito registro – denominato Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Circa il numero di destinatari cui la norma troverebbe potenzialmente applicazione, vale a dire coloro che compilano il quadro RU – relativo ai crediti d'imposta – nelle varie tipologie di dichiarazione, si tratta di un numero superiore a 1 milione di soggetti.

Con riguardo all'**articolo 14**, questo si pone come obiettivo quello di allargare il novero dei soggetti rientranti nei benefici fiscali di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Si è inteso raggiungere tale obiettivo per il tramite dell'innalzamento delle soglie individuate dal sopracitato comma 11 ai fini dell'esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per i soggetti che intendono avvalersi degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

L'innalzamento delle soglie al di sotto delle quali è prevista la deroga alla presentazione del visto "leggero", invero, consente agli esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, titolari di crediti d'imposta rientranti nelle nuove e più alte soglie, di poter procedere alla compensazione o al rimborso dei detti crediti senza l'intermediazione di un professionista abilitato.

Destinatari della misura di maggior favore, pertanto, risultano essere tutti i soggetti ai quali è riconosciuta l'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale, i quali, ai sensi del successivo comma 12, integrato dai relativi provvedimenti attuativi del direttore dell'Agenzia delle entrate, abbiano conseguito un punteggio pari o superiore ad 8.

In tal senso, ai fini descrittivi, il numero di soggetti che risulta aver ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale non inferiore ad 8 è superiore a 1 milione (fonte Analisi dati ISA 2021 - finanze.gov.it):

L'**articolo 15** mira alla sostanziale semplificazione della modulistica prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi in materia di imposte sui redditi Irap e Iva, individuando quale platea di destinatari i contribuenti interessati dall'assolvimento delle imposte sopracitate. Gli interventi adottati si sostanziano nei seguenti: la progressiva eliminazione da ciascun modello delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta o acquisibili dall'Amministrazione finanziaria tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni; la progressiva riduzione delle informazioni relative ai crediti d'imposta da indicare nei modelli, derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici, al netto di determinate categorie di crediti d'imposta per i quali l'indicazione in dichiarazione rimane necessaria al fine di acquisire specifiche informazioni aggiuntive altrimenti ottenibili mediante separate comunicazioni; la soppressione dell'obbligo di indicare nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari, previsti dall'articolo 2, comma 36-*vicies-ter*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138; la soppressione dell'onere di invio telematico di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, per l'esercizio dell'opzione per il regime speciale civile e fiscale (denominato SIIQ e SIINQ) previsto dall'articolo 1,

commi da 119 a 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle società per azioni che svolgono in via prevalente l'attività di locazione immobiliare.

La disposizione di cui all'**articolo 16** è finalizzata alla semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta, prevedendo che gli stessi effettuino i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute indicando tutti i dati che poi dovrebbero confluire nella dichiarazione annuale, ed equiparando questa comunicazione alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione stessa.

La norma, in particolare, consente in via sperimentale e facoltativa di comunicare i dati delle ritenute e delle trattenute di lavoro dipendente e autonomo all'Agenzia delle entrate, utilizzando i servizi dell'Agenzia delle entrate per la predisposizione dei modelli di versamento F24 ed evitando di inserire i dati già comunicati nella dichiarazione modello 770, in quanto la comunicazione dei dati all'Agenzia delle entrate tiene luogo della dichiarazione dei sostituti d'imposta per i medesimi dati. L'intervento legislativo si inserisce dunque in un quadro normativo di semplificazione e facilitazione dei rapporti tra contribuenti e Amministrazione finanziaria nell'ottica di favorire l'adempimento spontaneo e di conseguenza di promuovere la *tax compliance* per un numero di soggetti che presentano il modello 770, di oltre 3,7milioni.

L'**articolo 17** tende a semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari fiscali, in caso di pagamenti ricorrenti con scadenza prestabilita (es. rateazione dei versamenti in autotassazione e del pagamento degli esiti dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni), introducendo la possibilità di inviare in unica soluzione tutti i modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle varie scadenze, mediante autorizzazione preventiva all'addebito dovute per scadenze future, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle entrate. L'Agenzia procederà alle singole scadenze all'inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l'addebito sul conto corrente indicato e il riversamento delle somme dovute, sulla base delle convenzioni vigenti con i prestatori di servizi di pagamento (in particolare, mediante il cd. servizio "I24" che disciplina le modalità di addebito delle deleghe F24 presentate attraverso i canali telematici dell'Agenzia).

L'**articolo 18** si pone l'obiettivo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti ed offrire la più ampia gamma di strumenti di pagamento presenti sul mercato, comprese le carte di credito, la disposizione prevede la possibilità di affiancare progressivamente alle attuali modalità anche le funzionalità offerte dalla piattaforma PagoPA. Questa integrazione facilita e centralizza la gestione dei pagamenti fiscali e dovrebbe ridurre i costi del contribuente per la prestazione del professionista. Anche tale intervento legislativo si inserisce, dunque, in un quadro normativo di semplificazione e facilitazione dei rapporti tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

Gli obiettivi degli articoli **21, 22, 23, 24 e 25** si possono individuare in una maggiore semplificazione e digitalizzazione delle procedure e dei servizi fiscali, nell'ottica di realizzare una più completa interoperabilità delle banche dati.

L'**articolo 19** ha l'obiettivo di allargare la platea di contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata, estendendola, in via sperimentale, a partire dal 2024, anche ai contribuenti, persone fisiche, titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione. I destinatari della misura sono dunque individuati in tali tipologie di contribuenti, tra cui i titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa, che potranno disporre delle informazioni utili per la predisposizione della dichiarazione dei redditi quali, ad esempio, i dati relativi ai familiari, agli oneri detraibili e deducibili

e le certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta, con la possibilità inoltre di delegare l'accesso alla precompilazione agli intermediari abilitati a prestare assistenza fiscale.

L'**articolo 20** ha lo scopo di incrementare le informazioni a disposizione dell'Amministrazione finanziaria e rendere così più accurata la dichiarazione dei redditi precompilata, individuando, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini e le modalità tramite cui i soggetti i terzi trasmettono all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai redditi eventualmente percepiti dai contribuenti da indicare nella dichiarazione dei redditi, oltre che, come già avviene, i dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni o detrazioni. I destinatari della misura sono dunque i soggetti terzi, investiti dell'onere ulteriore di trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti.

L'**articolo 21** ha l'obiettivo specifico di razionalizzare e semplificare la procedura per il conferimento delle deleghe che gli intermediari ricevono dai propri assistiti, di modo da operare in modo più celere sia con l'Agenzia delle entrate sia con l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Destinatari della norma sono sia i contribuenti che si avvalgono dell'operato di professionisti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria sia gli intermediari stessi.

Con riferimento all'**articolo 22** si osserva che la norma ha la specifica finalità di implementare i servizi digitali esistenti ovvero introdurre nuovi servizi digitali attraverso cui consentire ai contribuenti di ottemperare in modo più semplice e diretto agli adempimenti fiscali senza la necessità di produrre o scambiare con l'Amministrazione fiscale documenti analogici ovvero doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate. L'obiettivo specifico è, quindi, quello di garantire una maggiore digitalizzazione dei servizi, con minor aggravio per i contribuenti stessi, sia in termini di costi sia in termini di tempo.

L'**articolo 23** ha l'obiettivo di implementare l'area riservata (comunemente conosciuta come "cassetto fiscale") dei contribuenti, sia garantendo una piena interoperabilità delle banche dati dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate- Riscossione sia consentendo ai cittadini di visualizzare ed estrapolare tutti i dati fiscali che li riguardano. Il fine della norma è, quindi, quello di realizzare una maggiore conoscibilità di fatti, situazioni ed elementi che riguardano la "vita fiscale" dei destinatari. Sia l'articolo 22 sia l'articolo 23 sono norme applicabili alla generalità dei contribuenti.

L'**articolo 24** ha come finalità specifica quella di semplificare e rendere meno oneroso, per gli operatori IVA obbligati, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante l'utilizzo di software che garantiscano la sicurezza e inalterabilità dei dati memorizzati e trasmessi. I destinatari della disposizione sono i soggetti IVA tenuti alla trasmissione e memorizzazione dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Dal punto di vista quantitativo il numero di contribuenti associati ad una matricola di un dispositivo per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, è pari a oltre 1,4 milioni.

L'**articolo 25** ha l'obiettivo specifico di semplificare le modalità di trasmissione dei tipi di frazionamento presso i Comuni. Destinatari della disposizione in esame sono i Comuni e l'Agenzia delle entrate.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Il raggiungimento degli obiettivi delle norme in esame può essere desunto da indicatori di tipo qualitativo: sotto questo profilo fondamentale è verificare il soddisfacimento degli *stakeholders*, ossia i destinatari delle disposizioni, in quanto questi ultimi possono valutare se le norme ora menzionate hanno garantito una maggiore semplificazione dei termini, degli adempimenti e hanno consentito una digitalizzazione completa dei servizi.

Sotto il profilo, invece, degli indicatori di tipo quantitativo si osserva quanto segue.

Con riferimento all'**articolo 1**, un utile indicatore dell'efficacia dell'intervento si può rinvenire nella misurazione del progressivo incremento del ricorso alla procedura di precompilazione delle dichiarazioni rispetto ai periodi d'imposta precedenti.

Per quel che riguarda l'**articolo 2**, concreto indicatore dell'efficacia dell'intervento è la quantificazione dell'incremento, rispetto ai periodi d'imposta precedenti, del ricorso alla presentazione del modello dichiarativo 730 da parte dei destinatari della misura, ossia le persone fisiche, esclusi i titolari di partita IVA, che utilizzeranno dunque il modello 730 in luogo del modello Redditi Persone Fisiche.

Ulteriore indicatore utile, nello specifico ai fini delle previsioni di cui al comma 2, è rinvenibile nella quantificazione dell'ammontare di pagamenti diretti effettuati mediante modello delega F24, da parte dei contribuenti che presentano il modello dichiarativo 730 in presenza di sostituto d'imposta. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi relativi all'**articolo 3** un utile indicatore è rappresentato dal raffronto tra il numero di adempimenti tributari previsti per l'anno precedente e quelli ricadenti nel primo anno interessato dalla modifica, considerando ad esempio la riduzione del numero di certificazioni uniche che verranno trasmesse all'Agenzia delle entrate con riferimento ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Con riferimento all'**articolo 4** un utile indicatore deve rinvenirsi nel numero annuo di comunicazioni effettuate dai professionisti il cui incarico sia cessato, di modo da verificare quanto sia esteso l'ambito di applicazione della norma stessa.

Con riferimento all'**articolo 5**, si può individuare come indicatore un sistema di misurazione della capacità degli ISA di fornire un'adeguata rappresentazione delle realtà economiche oggetto di applicazione da verificare anche alla luce degli esiti delle attività di controllo poste in essere dall'Amministrazione finanziaria. Per quel che concerne l'**articolo 6**, un utile indicatore potrebbe essere costituito dal raffronto tra il numero di dati richiesti ai contribuenti in relazione all'anno precedente e quelli previsti per l'anno in corso, tenuto conto del numero dei dati reperiti e messi a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate, del numero delle informazioni di cui viene disposta l'eliminazione nonché del numero degli elementi precompilati che saranno trasmessi dall'Agenzia delle entrate. In relazione all'**articolo 7**, può essere utilizzato quale indicatore il grado di miglioramento in termini di corretto adempimento degli obblighi dichiarativi ai fini ISA da valutare a seguito delle attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Con riferimento all'**articolo 8**, utili indicatori possono essere individuati nell'azzeramento del numero di opzioni esercitate per la rateizzazione delle somme da versare nonché dal raffronto tra il numero di adempimenti tributari previsti per l'anno precedente e quelli ricadenti nell'anno in

corso, con particolare riguardo – in riferimento alla lettera a) del comma 1, a quelli oggetto di rateizzazione.

Con riferimento all'**articolo 9**, l'indicatore è costituito dal raffronto tra il numero dei pagamenti di importo poco significativo operati dai soggetti passivi IVA per l'anno precedente e quelli effettuati nell'anno in corso. Lo stesso indicatore potrà essere utilizzato con riferimento alle ritenute sui redditi di cui agli articoli 25 e 25-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con riferimento al sesto comma dell'articolo 9, l'indicatore di riferimento è individuato raffronto tra il numero di adempimenti tributari previsti in capo ai condomini per l'anno precedente e quelli ricadenti nell'anno in corso.

Per quanto concerne l'**articolo 10**, utile indicatore è costituito dal raffronto tra il numero di adempimenti dei mesi di agosto e dicembre dell'anno precedente e quelli dei medesimi mesi dell'anno in corso, relativi a controlli automatizzati, a controlli formali, a liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e a lettere di *compliance*.

Per quel che, invece, concerne l'**articolo 11**, può essere utilizzato quale indicatore il numero di dichiarazioni sulle imposte sui redditi e Irap presentate a partire dal mese di aprile e, quindi, la concentrazione degli adempimenti dichiarativi rispetto all'anno precedente.

Per quel che concerne l'**articolo 12**, a seguito dell'adozione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del piano di scadenze semestrali, utile indicatore è il monitoraggio del numero di invii dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria.

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi relativi all'**articolo 13** è individuabile il seguente indicatore, vale a dire il numero di crediti d'imposta i quali, pur non essendo indicati in dichiarazione, a seguito delle ordinarie attività di controllo poste in essere dall'Amministrazione finanziaria, risultino avere i requisiti previsti dalle singole disposizioni di riferimento.

Un utile indicatore volto a verificare il raggiungimento degli obiettivi relativi all'**articolo 14** può essere rappresentato, atteso l'incremento delle soglie massime ai fini della fruizione dei benefici premiali di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 9-bis, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, dal confronto del numero dei soggetti che risultano aver fruito dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità nei prossimi periodi d'imposta rispetto al numero di quanti ne hanno fruito precedentemente.

Con riferimento all'**articolo 15**, utile indicatore è costituito dalla riduzione del numero degli adempimenti richiesti e della tempistica per espletare gli stessi, rispetto a quanto previsto nei precedenti periodi d'imposta.

Con riferimento agli obiettivi di cui all'**articolo 16** un utile indicatore può essere rappresentato dalla riduzione del numero di dati contenuti nelle dichiarazioni 770 dei sostituti d'imposta nonché dal numero di sostituti d'imposta che si saranno avvalsi della nuova facoltà di comunicare i dati utilizzando i servizi dell'Agenzia delle entrate per la predisposizione dei modelli di versamento F24 ed evitando di inserire i dati già comunicati nel modello 770.

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'**articolo 17**, un utile indicatore è rappresentato dal raffronto tra il numero di invii dei modelli F24 previsti per l'anno precedente e quelli ricadenti nel primo anno interessato dalla modifica della disciplina.

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi relativi all'**articolo 18** un utile indicatore è rappresentato dalla quantità di operazioni effettuate utilizzando la piattaforma PagoPA.

Con riferimento all'**articolo 19**, costituisce indicatore dell'efficacia dell'intervento la quantificazione dell'incremento del ricorso alla presentazione della dichiarazione precompilata da parte dei destinatari della misura, ossia la platea di contribuenti persone fisiche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione.

Con riferimento all'**articolo 20**, costituisce utile indicatore l'ammontare complessivo dei nuovi dati comunicati per ogni periodo d'imposta che consentono una maggiore emersione di imponibile.

Per quel che, invece, concerne l'**articolo 21** un utile indicatore è costituito dal numero di deleghe uniche annue presentate dagli intermediari; allo stesso modo l'efficacia dell'**articolo 22** potrà essere valutata in base alla tipologia e al numero di servizi digitali attivati e al numero di contribuenti che si avvarranno di tali servizi (distinguendo tra i diversi tipi di servizi, quali canali di assistenza a distanza, registrazione di scritture private, strumenti di calcolo e versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate). Tenuto conto l'accesso al cassetto fiscale avviene tramite identità digitale e che i relativi dati sono acquisiti in via massiva non è possibile, con riferimento all'**articolo 23**, individuare un indicatore quantitativo, ma solo di tipo qualitativo che, come si è già anticipato, è costituito dal grado di soddisfazione dei destinatari, ossia la generalità dei contribuenti. Con riferimento all'**articolo 24** un utile indicatore è dato dal numero di software che verranno, nel corso del prossimo triennio, utilizzati. Infine, per verificare l'efficacia dell'**articolo 25** si deve prendere in considerazione il numero annuo di tipi di frazionamento trasmesso telematicamente dall'Agenzia delle entrate ai Comuni.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Le opzioni di intervento ipotizzate sono state:

- opzione 0) (non intervento);
- opzione 1) (intervento normativo).

In linea generale, con riferimento a **tutte le disposizioni** del presente decreto, si osserva che l'opzione di non intervento lascerebbe immutato il quadro regolatorio, senza consentire l'attuazione dei principi e dei criteri direttivi della legge delega.

Pertanto, si è ritenuto necessario agire con l'intervento normativo in esame.

Con riferimento agli **articoli 1, 19 e 20**, nel valutare le opzioni di intervento, si è tenuto conto del potenziale insito nel sempre più accurato impiego dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria e messi a disposizione ai fini della presentazione della dichiarazione precompilata. La stessa, fin dalla sua introduzione, ha costituito un elemento non marginale nello sviluppo della *tax compliance* e il suo rafforzamento è in linea con l'attuazione dei principi di cui all'articolo 16, lettera g) della legge delega.

Con riferimento agli **articoli 2 e 15**, nel valutare le opzioni di intervento, si è tenuto conto della necessità di alleggerimento e razionalizzazione degli adempimenti dichiarativi, agendo in parte sulla semplificazione della modulistica prescritta, anche in considerazione delle ricorrenti istanze da parte dei contribuenti stessi e degli intermediari in ordine alla proliferazione degli oneri informativi.

Con riferimento agli **articoli 4, 21, 22, 23, 24 e 25**, nel valutare le opzioni di intervento, si è fatto riferimento agli strumenti tecnologici esistenti e a quelli che potevano essere potenziati al fine di perseguire i principi e i criteri direttivi individuati dall'articolo 16 della legge delega.

Per quel che concerne gli **articoli 5, 6 e 7**, nel valutare le opzioni di intervento, si è tenuto conto della necessità di fornire le risposte atte a superare le criticità connesse all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e relative:

- alla capacità di rappresentazione dei comparti economici oggetto di applicazione, alla necessità di adeguamento rispetto al processo evolutivo della classificazione delle attività economiche e al miglioramento del livello di affidabilità delle risultanze derivanti dall'utilizzo dello strumento;
- alla complessità degli adempimenti previsti per i contribuenti;
- alla onerosità e gravosità degli oneri connessi con la compilazione dei modelli ISA;
- alla promozione della *tax compliance*.

Con riferimento alla disposizione di cui all'**articolo 8**, la fase di valutazione delle possibili opzioni di intervento è stata guidata dall'esigenza di semplificare gli adempimenti dichiarativi; per quel, invece, riguarda l'**articolo 9**, si è considerato che versamenti minimi in ritardo non sono suscettibili di arrecare pregiudizi per l'amministrazione finanziaria, mentre possono essere molto più gravosi per i contribuenti minori che si è voluto tutelare nella fase di valutazione e scelta dell'opzione.

L'opzione normativa prescelta con riferimento all'**articolo 10** è stata valutata come la più idonea ad assicurare la tutela del diritto al riposo e alla serenità familiare nei giorni riconosciuti festivi, evitando inutili disagi ai contribuenti con conseguenti ripercussioni negative sul gettito fiscale.

Con riferimento alla disposizione di cui all'**articolo 11**, nel valutare le diverse opzioni si è tenuto conto dell'esigenza di superare la concentrazione degli adempimenti dichiarativi, che causa ritardi nei controlli e nei rimborsi.

Per quanto riguarda l'**articolo 12**, nel valutare le opzioni, sono state prese in considerazione le istanze delle associazioni di categoria, degli ordini professionali nonché degli operatori e degli intermediari in ordine alle incombenze sulla trasmissione dei dati delle prestazioni sanitarie.

Con riferimento alla disposizione di cui all'**articolo 13**, la scelta dell'opzione è stata dettata dall'esigenza di non negare la fruizione di un credito per una mera irregolarità, data dalla mancata indicazione del credito stesso all'interno della dichiarazione. Pertanto, si è utilizzato un criterio di valutazione che desse prevalenza al dato sostanziale piuttosto che a quello formale.

Con riferimento all'**articolo 14**, è stata scelta l'opzione che consente di incentivare la tenuta di comportamenti di collaborazione e buona fede nei confronti del Fisco, in un'ottica preventiva volta a favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti.

L'opzione normativa prescelta con riferimento agli **articoli 3, 16, 17 e 18** appare adeguata a dare attuazione ai criteri contenuti nella legge delega, rivolti alla razionalizzazione degli obblighi dichiarativi, alla riduzione degli adempimenti e all'ampliamento delle forme di pagamento.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Sotto il profilo economico le disposizioni di cui agli articoli **1, 2, 4,15,19,20, 21, 22, 23, 24 e 25**, operando una semplificazione e digitalizzazione delle procedure, consentono un risparmio di costi per tutti gli operatori coinvolti. Anche dal punto di vista sociale, tali norme hanno un impatto significativo, in quanto consentono di ridurre i tempi di trasmissione e lavorazione, nella logica di realizzare un sistema più efficiente e digitale.

Con specifico riferimento agli **articoli 1, 19 e 20**, destinatari della misura sono rispettivamente:

- i contribuenti lavoratori dipendenti e i titolari di redditi da pensione, per i quali vengono razionalizzate le attuali modalità di presentazione della dichiarazione precompilata, mediante un nuovo meccanismo sperimentale di interazione basato sulle informazioni e i dati messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate;
- i contribuenti, persone fisiche, titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione (tra cui i titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa), che potranno disporre delle informazioni e dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata;
- i soggetti terzi, investiti dell'onere di trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti, allo scopo di incrementare le informazioni a disposizione dell'Amministrazione finanziaria e rendere così più accurata la dichiarazione dei redditi precompilata. L'impatto sociale di tali misure è riconducibile alla semplificazione degli adempimenti dichiarativi per tali categorie di contribuenti e alla facilitazione dei rapporti tra quest'ultimi e l'Amministrazione finanziaria.

Con specifico riferimento agli **articoli 2 e 15**, i destinatari della misura, sono individuati, rispettivamente, nella platea di contribuenti, persone fisiche, non titolari di partita IVA, in possesso di categorie reddituali ad oggi escluse dal modello 730, che utilizzano il modello redditi Persone Fisiche, e nei contribuenti soggetti alle imposte sui redditi, IRAP e IVA. L'impatto sociale degli interventi considerati è evidenziabile con la progressiva razionalizzazione degli adempimenti dichiarativi per una platea di soggetti a cui fino ad oggi è stata preclusa la possibilità di avvalersi del modello semplificato, e la semplificazione della modulistica prescritta per un'ampia platea di destinatari.

L'**articolo 3** si rivolge ai soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. La riduzione del carico degli oneri dichiarativi in capo ai suddetti soggetti in relazione agli emolumenti che andranno a versare a partire dal 1° gennaio 2024 e la semplificazione dei relativi adempimenti consente, sia dal punto di vista economico che sociale, vantaggi in termini di riduzione di tempi e costi per i contribuenti.

Con riferimento agli impatti per categorie di destinatari, l'**articolo 4** ha come destinatari diretti i professionisti indicati nell'apposito Modello *"Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva"* come coloro presso i quali sono tenute e conservate le scritture contabili. Inoltre, coinvolge i contribuenti che hanno designato i professionisti nel modello sopra citato e l'Agenzia delle entrate che, attraverso tale norma, viene informata della cessazione dell'incarico anche in presenza di un'inerzia del soggetto

passivo Iva. Sotto il profilo economico, la norma consente all'amministrazione finanziaria di risparmiare i costi relativi ad un'attività di verifica o controllo presso un soggetto che non ha più la disponibilità delle scritture contabili. Sotto il profilo dell'impatto sociale, la disposizione garantisce la certezza dei rapporti giuridici tra professionisti, contribuenti e amministrazione finanziaria.

Le disposizioni di cui agli **articoli 5, 6 e 7** hanno impatti economici e sociali positivi sia sulle imprese e sulle persone fisiche che agiscono nell'esercizio di arti e professioni sia sull'Amministrazione finanziaria.

Gli **articoli 5, 6 e 7** hanno quali destinatari diretti l'Amministrazione finanziaria, e, in particolare l'Agenzia delle entrate, SOSE-Soluzioni per il Sistema Economico e i soggetti tenuti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, ossia gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici. Gli **articoli 6 e 7** annoverano fra i destinatari anche gli intermediari di cui i contribuenti tenuti all'applicazione degli ISA possono avvalersi.

Sotto il profilo economico e sociale, gli **articoli 5, 6 e 7**, nel razionalizzare e semplificare gli obblighi e gli adempimenti tributari ai fini ISA, consentono di rendere meno gravosa la gestione da parte dei contribuenti interessati, di assicurare un risparmio di tempistiche e costi connessi agli adempimenti richiesti ai fini ISA, agevolandone e favorendone il corretto assolvimento, di garantire una più efficace ed efficiente attività di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria nonché di incentivare la *tax compliance*, ridurre il margine di errore e promuovere l'adempimento spontaneo.

Con riferimento agli **articoli 8, 9, 10, 11 e 12**, la loro attuazione, apportando una razionalizzazione e una semplificazione degli adempimenti tributari e dei versamenti, avrà impatti positivi sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo sociale, in quanto consentirà una migliore e più agevole gestione da parte dei contribuenti interessati, con un crescente avvicinamento del cittadino al fisco, nonché un'anticipazione delle attività di controllo delle dichiarazioni e, conseguentemente, dell'erogazione degli eventuali rimborsi.

I soggetti destinatari delle misure contenute negli **articoli 8, 10 e 11** sono individuati nella generalità dei contribuenti. Con riferimento all'**articolo 9**, questi si rivolge ai soggetti IVA che effettuano liquidazioni mensili/trimestrali, ai soggetti tenuti ad operare la ritenuta sui redditi di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché ai condomini in qualità di sostituti d'imposta.

I destinatari dell'**articolo 12** vanno individuati nella platea di soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, come ampliata con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Per quanto concerne l'**articolo 13**, i destinatari dei relativi effetti sono individuabili nei soggetti rientranti nella categoria degli operatori economici, per i quali, prima dell'intervento della citata modifica legislativa, era controverso se la violazione dell'obbligo formale di indicare in dichiarazione la circostanza di aver maturato eventuali crediti d'imposta derivanti da agevolazioni fiscali comportasse l'impossibilità di fruire degli stessi.

Pertanto, appaiono evidenti gli effetti economici positivi in capo ai destinatari sopra individuati: invero, fatto salvo l'ulteriore obbligo, a pena di decadenza dall'agevolazione, di successiva

annotazione nell'apposito registro dei crediti qualificabili come aiuti di Stato, agli operatori economici che non provvedano a compilare il quadro RU delle varie tipologie di dichiarazioni sarà consentita la fruizione del credito d'imposta maturato, anche in mancanza dell'indicazione in dichiarazione dei redditi. Non si segnalano, invece, impatti di natura sociale.

Circa l'**articolo 14**, gli effetti economici positivi in capo ai relativi destinatari, ossia i soggetti tenuti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), si concretano nella possibilità per gli stessi, anche in assenza dell'apposizione del visto di conformità da parte degli intermediari abilitati, di effettuare in sede dichiarativa le compensazioni e richiedere l'erogazione di rimborsi con riguardo a somme rientranti nelle nuove e più alte soglie stabilite nell'intervento normativo in oggetto. Quanto agli impatti di tipo sociale, la misura in esame determina una semplificazione procedimentale degli adempimenti richiesti alla platea di contribuenti di riferimento, con una conseguente riduzione in termini di costi e tempistiche.

Gli **articoli 16, 17 e 18**, nel favorire la riduzione degli oneri documentali, nel semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari fiscali, e nell'ampliare le modalità di pagamento di imposte e contributi, hanno effetti economici e sociali positivi sui soggetti destinatari, in quanto determinano un risparmio di tempi e costi, contribuiscono a rendere il sistema fiscale più equo, efficiente e trasparente, facilitando e promuovendo il rapporto di fiducia e collaborazione fra amministrazione finanziaria e contribuenti.

In particolare, l'**articolo 16** si rivolge ai sostituti d'imposta tenuti a comunicare i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno precedente, i versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, nonché di altri dati contributivi ed assicurativi.

I destinatari dell'**articolo 17** sono il contribuente o l'intermediario autorizzato che può disporre in via preventiva l'addebito di somme dovute per scadenze future su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia.

L'**articolo 18** si rivolge ai contribuenti tenuti a effettuare i versamenti di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con riferimento all'**articolo 21** destinatari della norma sono sia i contribuenti che si avvalgono dell'operato di professionisti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria sia gli intermediari stessi. La norma ha impatti sociali positivi per entrambe le categorie di destinatari. Da una parte, il contribuente è tutelato da una delega a durata e con un contenuto specifico e con un unico modello può interloquire sia con l'Agenzia delle entrate sia con l'Agenzia delle entrate- Riscossione, dall'altra è semplificata l'attività del professionista che, con un unico modello, potrà esercitare la propria funzione di intermediario con entrambi gli enti, senza la necessità di doversi interfacciare più volte con il proprio delegato per meri adempimenti di carattere burocratico.

Gli **articoli 22 e 23** hanno come destinatari la generalità dei contribuenti; a tal fine servizi digitali efficienti e un "cassetto fiscale" completo consentono di risparmiare costi e tempi, con conseguenti impatti sociali positivi.

L'**articolo 24** ha come destinatari i soggetti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. La norma ha impatti economici positivi, in quanto i nuovi *software* sono volti a consentire la sicurezza e inalterabilità dei dati memorizzati e trasmessi, ma anche una potenziale riduzione dei costi. Sotto il profilo dell'impatto sociale, la norma ha riflessi per l'intera collettività: i

pagamenti tracciabili riducono il rischio di evasione, nonché il rischio di perdite derivanti da comportamenti criminali (ad esempio rapine o furti di cassa).

L'**articolo 25** ha come destinatari sia l'Agenda sia i Comuni e, sotto il profilo degli impatti economici e sociali, consente una riduzione di spese e tempistiche.

Con riferimento **a tutte le disposizioni** del presente decreto delegato non sono individuabili significativi impatti di natura ambientale.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

Le disposizioni del decreto delegato in commento non riguardano in modo specifico le PMI, quindi, non vi sono impatti da evidenziare in relazione a tali soggetti.

Tuttavia, gli **articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 e 24** sono suscettibili di produrre effetti anche sulle PMI, trattandosi di soggetti ricompresi nell'ambito dei destinatari delle menzionate disposizioni.

B. Effetti sulla concorrenza

Le disposizioni del presente decreto delegato non hanno effetti negativi sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività complessiva del sistema economico. La semplificazione della modulistica, la digitalizzazione dei servizi e delle procedure costituisce un incentivo per le aziende che intenderanno realizzare nuovi investimenti in Italia, con conseguenti nuove risorse e allocazioni di capitali, da cui normalmente discendono condizioni più favorevoli per il funzionamento concorrenziale dei mercati.

C. Oneri informativi

Gli **articoli 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 e 25** non prevedono l'introduzione o la modifica di nuovi oneri informativi.

Premesso che, in base all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2013, gli obblighi di natura fiscale non rientrano nei c.d. oneri informativi si evidenzia che:

- l'**articolo 20**, allo scopo di incrementare le informazioni a disposizione dell'Amministrazione finanziaria e rendere così più accurata la dichiarazione dei redditi precompilata, individua, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini e le modalità tramite cui i soggetti i terzi trasmettono all'Agenda delle entrate i dati relativi ai redditi eventualmente percepiti dai contribuenti, da indicare nella dichiarazione dei redditi, oltre che, come già avviene, i dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni o detrazioni;
- l'**articolo 21** si limita a specificare il contenuto e i termini della delega conferita al professionista;
- l'**articolo 4** introduce una nuova comunicazione per il depositario delle scritture contabile al solo fine di tutelare la sua posizione in caso di inerzia o irreperibilità del contribuente;
- l'**articolo 6** consente l'eliminazione e la riduzione di taluni oneri tributari gravanti sui contribuenti.

D) Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

In considerazione del fatto che la disciplina contenuta nell'intervento normativo in argomento non è stata emanata al fine di recepire direttive comunitarie, non sussiste, allo stato, la necessità di valutare il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Attesa la necessità dell'intervento normativo, come già illustrato al punto n. 2, con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto delegato, è stata scelta l'opzione che consentisse di realizzare in modo più efficace i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 16 della legge delega 9 agosto 2023, n. 111.

L'opzione normativa adottata con l'**articolo 1** è stata considerata l'alternativa più idonea a realizzare l'obiettivo della semplificazione della procedura di predisposizione della dichiarazione precompilata da parte di lavoratori dipendenti e pensionati.

L'**articolo 2**, nel ricomprendere nel modello 730 tutte le tipologie reddituali riconducibili alle persone fisiche non titolari di partita IVA, è risultata l'opzione normativa più adeguata ai fini della semplificazione degli obblighi dichiarativi da parte dei predetti soggetti.

Con riferimento all'**articolo 3**, la sua formulazione è stata considerata l'alternativa più idonea a realizzare l'obiettivo di snellire gli obblighi in capo ai sostituti d'imposta e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti che hanno aderito al regime forfettario o a quello dei minimi.

Nello specifico, in relazione all'**articolo 4** si è ritenuto che l'unica soluzione per consentire al depositario di essere liberato da responsabilità in presenza di una revoca dell'incarico da parte del contribuente o in caso di irreperibilità di quest'ultimo si dovesse rinvenire nel riconoscimento in capo al professionista della possibilità di comunicare la cessazione dell'incarico.

Le opzioni normative di cui agli **articoli 5, 6 e 7** sono state valutate come le soluzioni più adeguate a perseguire gli obiettivi definiti dall'articolo 16, comma 1, lettere a) e d), della legge delega.

Nello specifico, con riferimento all'**articolo 5** si è ritenuto che prevedere, nell'ambito delle attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di tener conto di analisi volte alla riorganizzazione e alla razionalizzazione degli indici stessi rappresentasse la migliore alternativa atta a incrementare la capacità di rappresentazione degli ISA e a consentire il miglioramento del livello di affidabilità delle risultanze derivanti dall'utilizzo dello strumento.

Per quanto riguarda l'**articolo 6**, stabilire che l'Agenzia delle entrate renda disponibili ai contribuenti ovvero ai loro intermediari i dati in suo possesso riferibili allo stesso contribuente alcuni dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è stato ritenuto lo strumento più efficace nell'ottica di semplificare la complessità degli adempimenti tributari, ridurre la gravosità degli oneri connessi con la compilazione dei modelli ISA e di conseguenza il margine di errore.

L'opzione normativa di cui all'**articolo 7**, che consiste nella fissazione di un apposito termine per la messa a disposizione dei contribuenti o dei relativi intermediari di appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione delle informazioni rilevanti ai fini ISA, è stata

considerata la più adatta a favorire il corretto assolvimento degli adempimenti da parte dei contribuenti, in un'ottica di incentivazione della *tax compliance*.

Con riferimento agli **articoli 8, 9 e 10, 11 e 12** la loro formulazione è stata considerata l'alternativa più idonea a realizzare l'obiettivo di armonizzare il calendario fiscale, predisponendo scadenze razionalizzate in base alla differente tipologia di contribuente interessata.

Le opzioni normative di cui agli **articoli 13 e 14** sono state valutate come le soluzioni più adeguate a perseguire gli obiettivi definiti, rispettivamente, dall'articolo 16, comma 1, lettere c) nel primo caso e lettere a) e d) nell'altro caso, della legge delega.

In relazione all'**articolo 13**, la scelta attuata appare pienamente conforme a quanto statuito in sede di delega fiscale, la quale, all'interno dell'articolo 16, comma 1, lettera c), richiede espressamente l'esclusione dalla decadenza da benefici fiscali le ipotesi di meri inadempimenti formali o di minore gravità, fra le quali deve essere annoverata quella oggetto dell'odierno intervento, vale a dire la mancata indicazione in dichiarazione dei crediti d'imposta maturati.

Quanto all'**articolo 14**, l'opzione prescelta dal legislatore delegato appare conforme a quanto statuito in sede di legge di delega per la riforma fiscale: invero, l'articolo 16, comma 1, all'interno delle lettere a) e d), richiede la razionalizzazione degli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti, in vista della semplificazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, in un'ottica di *favor* per i contribuenti; nonché di rafforzare i regimi premiali attualmente vigenti per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilità fiscale.

L'innalzamento delle soglie di accesso all'esonero dell'apposizione del visto di conformità, infatti, determina una semplificazione negli adempimenti dei contribuenti soggetti agli indici di affidabilità che presentino un punteggio alto che intendano perseguire una compensazione o un rimborso di crediti d'imposta.

Il contenuto dell'**articolo 15** è risultato lo strumento più efficace ai fini del perseguimento delle finalità individuate dalla legge delega, nell'ottica della semplificazione della modulistica prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi.

Quanto disposto all'**articolo 16** contribuisce, in particolare, a dare attuazione alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge Delega che prevede l'intento di razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale collaborazione, gli obblighi dichiarativi riducendone gli adempimenti.

Il contenuto dell'**articolo 17** è rispondente ai criteri direttivi previsti dalla legge delega nell'ottica di semplificazione delle modalità di pagamento.

In relazione all'**articolo 18** la disciplina in esso prevista consente di perseguire lo scopo della legge delega (articolo 16, comma 1, lettera f), ossia implementare le modalità di pagamento.

La formulazione adottata all'interno dell'**articolo 19**, estendendo la possibilità di accesso alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione, si è ritenuta l'alternativa maggiormente adeguata a realizzare l'obiettivo, previsto in sede di delega, di ridurre gli adempimenti mediante l'utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche.

L'**articolo 20** è stata l'opzione preferita perché è stata considerata la più efficace rispetto all'esigenza di favorire la completezza e l'accuratezza dei dati che andranno a confluire nella dichiarazione precompilata.

Per quel che riguarda l'**articolo 21** si è ritenuto che la previsione di una delega unica per Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate - Riscossione, dettagliata nel contenuto e con un termine preciso, fosse l'unico strumento per operare la semplificazione prevista dall'articolo 16, comma 1, lettera h), della legge delega.

In relazione all'**articolo 22**, gli strumenti ivi previsti sono tecnologicamente realizzabili e consentono di perseguire lo scopo della legge delega (articolo 16, comma 1, lettera i), ossia implementare i servizi digitali esistenti ovvero introdurre nuovi servizi digitali.

Con riferimento all'**articolo 23**, la riunione nel cassetto fiscali di dati sia dell'Agenzia delle entrate sia dell'Agenzia delle entrate – Riscossione rappresenta la scelta più opportuna e realizzabile anche sotto il profilo tecnologico per attuare il rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale, così come previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera l) della Legge Delega.

Allo stesso modo, in relazione all'**articolo 24**, la previsione di nuovi software che garantiscono la sicurezza e l'inalterabilità dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico appare l'unica previsione possibile in grado di incentivare l'utilizzo dei pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese, così come stabilito dall'articolo 16, comma 1, lettera m) della Legge Delega.

Con riferimento all'**articolo 25** la trasmissione telematica del deposito dei tipi di frazionamento direttamente ai Comuni è uno strumento in grado di assicurare il potenziamento degli strumenti e dei modelli organizzativi che favoriscano la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni (articolo 16, comma 1, lettera n, della Legge Delega).

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'attuazione delle disposizioni in esame avviene, per taluni articoli, mediante provvedimento o decreto attuativo.

In particolare:

- con riferimento all'**articolo 1**, le modalità tecniche per consentire al contribuente, nonché agli intermediari, di accedere ai dati da confermare o modificare nella nuova procedura semplificata introdotta ai fini della presentazione della dichiarazione precompilata, vengono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
- per quel che riguarda l'**articolo 2**, è prevista l'estensione del modello di dichiarazione dei redditi 730 a tutte le tipologie reddituali riconducibili alle persone fisiche non titolari di partita IVA. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che approva il

modello di dichiarazione semplificato è previsto che siano stabilite anche le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d'imposta, possono essere dichiarate;

- l'**articolo 4** attribuisce ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma, l'approvazione del modello della comunicazione di cessazione dall'incarico di tenuta e conservazione delle scritture contabili e l'individuazione delle modalità di trasmissione telematica alla medesima Agenzia;
- in relazione all'**articolo 6**, viene demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, l'individuazione degli elementi e delle informazioni da fornire al contribuente ai fini della compilazione dei modelli ISA, delle fonti informative e delle modalità con cui tali dati sono messi a disposizione del contribuente e ai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli ISA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il compito di definire i dati su cui si fonda l'analisi funzionale alla revisione degli ISA, l'eliminazione delle informazioni non indispensabili nonché l'implementazione di un sistema di invio di dati precompilati da parte dell'Agenzia;
- con riferimento all'**articolo 12**, i termini puntuali per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria vengono demandati ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
- con riferimento all'**articolo 15**, sono previsti interventi di semplificazione della modulistica e degli adempimenti dichiarativi. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che approvano i modelli dichiarativi, sono progressivamente eliminate da ciascun modello le informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta o che l'Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni. Inoltre, con i medesimi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono progressivamente ridotte le informazioni relative ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi;
- l'**articolo 16** prevede due provvedimenti attuativi. Il comma 3 prevede che in via sperimentale, possano avvalersi delle disposizioni del presente articolo i sostituti d'imposta di cui al comma 1 con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate può essere ampliato il numero massimo di dipendenti. Il comma 7 dispone che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati gli ulteriori elementi informativi da comunicare e sono definiti modalità e termini per la trasmissione dei dati, nonché ogni altra disposizione di attuazione;
- la disposizione di cui all'**articolo 17** demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione dei relativi criteri e modalità applicative;
- in relazione all'**articolo 18**, è stabilito che con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e il

Dipartimento per la trasformazione digitale, vengano definite le modalità e i termini per l'attuazione, anche progressiva, della norma;

- con riferimento all'**articolo 20**, la norma prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuati i termini e le modalità mediante i quali i soggetti terzi trasmettono all'Agenzia delle entrate, oltre ai dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta, anche i dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti, da indicare nella dichiarazione dei redditi;
- l'**articolo 21** attribuisce ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto delegato, la definizione delle modalità di attuazione delle previsioni contenute nel citato articolo 21 in materia di delega;
- l'**articolo 22** e l'**articolo 23** attribuiscono ad uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la definizione delle regole tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l'accesso e l'utilizzo dei servizi digitali di cui al medesimo articolo, nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- l'**articolo 24** prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, siano definite le specifiche tecniche per la realizzazione, omologazione e rilascio delle soluzioni software per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;
- l'**articolo 25** attribuisce ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, l'individuazione delle modalità telematiche per i relativi adempimenti relativi ai tipi di frazionamento. Inoltre viene previsto che, in sede di prima applicazione, l'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto deposito a ciascun comune competente, mediante posta elettronica certificata e che ulteriori o alternative modalità telematiche potranno essere stabilite con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Gli **articoli 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 19** non prevedono provvedimenti di attuazione.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio avviene attraverso l'utilizzo degli indicatori di cui al punto 2.2.

6. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

In relazione alle disposizioni contenute nel decreto delegato nel suo complesso, queste risultano essere il frutto del lavoro di apposito Comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, nominato con decreto del Viceministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2023, nominata

con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui fanno parte docenti universitari, professionisti del settore, esperti dell'Amministrazione finanziaria e del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. PERCORSO DI VALUTAZIONE

Nel corso delle suddette consultazioni inerenti al percorso di valutazione non sono emersi particolari aspetti problematici relativamente alle disposizioni contenute nel decreto delegato né, in generale, si è fatto ricorso a consulenze esterne, se non nei limiti dei lavori svolti, a titolo gratuito, dalla Commissione richiamata al punto 6.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Titolo: schema di Decreto legislativo, recante “*Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari*”.

Amministrazione proponente: Ministero dell’Economia e delle Finanze

Referente ATN: Ufficio legislativo finanze

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

La legge delega 11 agosto 2023, n. 111, relativa alla revisione del sistema tributario, indica all’articolo 16 i principi ed i criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

Con tale spirito di innovazione, il legislatore è intervenuto normativamente in più parti del quadro giuridico di riferimento, in particolare traslando sul versante telematico discipline già esistenti oppure introducendo *ex novo* nuove procedure.

Gli interventi normativi proposti derivano dall’esigenza di:

- promuovere la collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti;
- favorire l’adempimento spontaneo;
- semplificare e razionalizzare gli adempimenti tributari;
- ridurre gli oneri burocratici a carico di imprese e professionisti;
- potenziare la digitalizzazione dei servizi fiscali rivolti ai contribuenti;
- semplificare i versamenti offrendo la possibilità di utilizzare una più ampia gamma di strumenti di pagamento presenti sul mercato, comprese le carte di credito.

In particolare, il provvedimento persegue l’obiettivo di agevolare l’utilizzo della dichiarazione precompilata attraverso l’introduzione di un sistema semplificato per la presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati che consentirà, in maniera progressiva, una profonda semplificazione della procedura.

Il provvedimento si pone inoltre l’obiettivo di ampliare le categorie di contribuenti interessati alla dichiarazione precompilata, di semplificare gli adempimenti dichiarativi a carico di tutti i contribuenti titolari di tipologie reddituali riconducibili alle persone fisiche non titolari di partita IVA.

Il decreto ha anche l’obiettivo di estendere ai contribuenti con sostituto d’imposta la possibilità di chiedere direttamente all’Agenzia delle entrate il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi, ovvero effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello di pagamento F24 entro i termini ordinari di cui all’articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.

Il provvedimento mira a semplificare gli adempimenti per i sostituti d'imposta, semplificando la relativa dichiarazione annuale e snellendo gli obblighi in relazione agli emolumenti da versare a partire dal 1° gennaio 2024. L'intento è anche quello di semplificare gli adempimenti dei contribuenti che hanno aderito al regime forfettario o a quello dei minimi.

Ulteriori obiettivi del provvedimento sono la razionalizzazione degli obblighi dichiarativi, la semplificazione della modulistica prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi in materia di imposte sui redditi, IRAP e IVA, la riduzione degli oneri burocratici a carico di imprese e professionisti tenuti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché la semplificazione dell'adempimento compilativo del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale), anche mediante la predisposizione di un sistema di invio di dati precompilati, nell'ottica di promuovere la collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti e di favorire l'adempimento spontaneo.

Il provvedimento intende inoltre semplificare gli adempimenti nella fase del versamento da parte dei contribuenti e degli intermediari fiscali offrendo una più ampia gamma di strumenti di pagamento presenti sul mercato, comprese le carte di credito. Questa integrazione facilita e centralizza la gestione dei pagamenti fiscali e dovrebbe ridurre i costi del contribuente per la prestazione del professionista.

Infine, si evidenzia l'obiettivo di sviluppare i servizi digitali, anche mediante il rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cosiddetto "cassetto fiscale", per permettere al contribuente di gestire telematicamente tutte le fasi del processo riferito allo specifico adempimento, senza la necessità di produrre o scambiare con l'Amministrazione finanziaria documenti analogici e senza doversi recare fisicamente presso gli uffici.

In quest'ottica, si introduce la possibilità di effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 anche mediante soluzioni *software* che garantiscano la sicurezza e l'inalterabilità dei dati e che possano essere installate su un qualsiasi dispositivo, tra cui anche dispositivi evoluti di pagamento elettronico. Ciò permette l'unificazione dello strumento con cui l'esercente effettua operazioni commerciali, amministrative, fiscali e di pagamento, semplificando gli adempimenti fiscali e rendendo più efficiente la gestione dell'attività commerciale.

L'obiettivo di una maggiore e più completa digitalizzazione viene perseguito anche nel settore del catasto con specifiche disposizioni.

Il provvedimento è coerente con il programma di Governo e con quanto previsto dalla legge delega 11 agosto 2023, n. 111, relativa alla revisione del sistema tributario, con particolare riferimento all'articolo 16.

2. Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento normativo si innesta sul complesso quadro giuridico che disciplina gli adempimenti tributari relativi alle imposte dirette e indirette per le diverse categorie di contribuenti.

In particolare, l'**articolo 1** interviene sulla disciplina della dichiarazione dei redditi precompilata prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ai sensi del quale l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile

telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente. La stessa Agenzia delle entrate è chiamata a ricevere e gestire i dati dei flussi informativi utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, nonché verificarne la completezza, la qualità e la tempestività della trasmissione.

L'**articolo 2** interviene sulla disciplina della dichiarazione dei redditi prevista dagli articoli 34, comma 4, e 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In particolare, l'articolo 34, comma 4, prevede che, in relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, i centri di assistenza fiscale svolgano diverse attività di assistenza nei confronti del contribuente. In particolare, rientrano in tali attività la verifica della conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione, la consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte, la comunicazione ai sostituti d'imposta del risultato finale delle dichiarazioni stesse, l'invio all'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi e le scelte ai fini della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il citato articolo 37 prevede altresì che i sostituti d'imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del parlamento europeo, e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono prestare direttamente assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti.

L'**articolo 3** del decreto legislativo incide sul complessivo quadro normativo nazionale riferito alla disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che prevede l'obbligo di trasmissione e consegna della Certificazione Unica anche relativamente ai titolari di partita IVA in regime forfettario e nel regime dei minimi.

L'**articolo 4**, introduce una novità non prevista dalla legislazione vigente in materia di disciplina applicabile ai depositari delle scritture contabili di soggetti terzi. Attualmente, il soggetto passivo ai fini dell'IVA può affidare a terzi la tenuta e la conservazione dei libri, registri, scritture e documenti prescritti dalla legge. In tal caso, egli deve presentare, ai sensi dell'articolo 35 del d.P.R. 633/1972, dichiarazione da cui risulti il luogo e il soggetto presso cui sono tenuti e conservati i predetti registri e documenti, utilizzando l'apposito Modello "Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva". Nel caso in cui egli decida di revocare il predetto incarico, sarà tenuto a denunciare, entro trenta giorni, all'Agenzia delle entrate la cessazione dell'incarico precedentemente conferito e il nuovo luogo di deposito delle scritture. Può tuttavia accadere che il contribuente non effettui quest'ultima dichiarazione ovvero, pur non revocando formalmente l'incarico, lo stesso si renda irreperibile o moroso nei confronti del depositario, per cui quest'ultimo intenda recedere dal medesimo incarico. In tali circostanze, l'attuale normativa non prevede la possibilità per il depositario delle scritture di comunicare all'Agenzia delle entrate la cessazione dell'incarico precedentemente ricevuto.

L'**articolo 5**, incide sulle disposizioni recate dall'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale. L'attuale regime prevede che gli indici, sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono

approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione.

L'**articolo 6** incide sulle disposizioni recate dal comma 4, art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Tale disposizione prevede, a carico dei contribuenti tenuti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, l'adempimento compilativo del Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi.

L'**articolo 7** interviene ancora sull'articolo 9-bis, del citato decreto-legge n. 50 del 2017, aggiungendo il comma 5-bis. Il comma 5 dell'art. 9-bis prevede che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari, appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati di cui al comma 4, nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici. Attualmente, però non è previsto alcun termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria rende disponibili i programmi informatici relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale.

L'**articolo 8** modifica l'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che definisce le modalità e i termini di versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte. In particolare, il comma 1 del citato articolo 20 dispone, tra l'altro, che la possibilità di avvalersi della rateazione dei versamenti fino al mese di novembre sia subordinata all'opzione del contribuente da esercitarsi in sede di dichiarazione periodica. Inoltre, il comma 4 del predetto articolo 20 prevede, attualmente, termini differenziati di versamento per i contribuenti titolari e non titolari di partita IVA, stabilendo che “i versamenti rateali sono effettuati entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti”.

L'**articolo 9** modifica:

- l'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 che attualmente fissa in “lire cinquantamila” il limite d'importo al di sotto del quale il soggetto passivo IVA, in caso di liquidazione mensile/trimestrale del tributo, può rimandare il versamento al periodo successivo;
- l'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 che attualmente fissa in “lire cinquantamila” il limite d'importo al di sotto del quale il lavoratore autonomo può rimandare il versamento al periodo successivo;
- sull'articolo 25-ter, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che, all'attualità, stabilisce che i versamenti dovuti dal condominio quale sostituto d'imposta sono effettuati entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo di 500 euro.

L'**articolo 10**, lascia invariate le previsioni dello stesso tenore contenute all'interno dell'articolo 7-*quater*, comma 17, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e all'articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di

invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance.

L'**articolo 11** semplifica la tempistica degli adempimenti dichiarativi intervenendo sull'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Tale disposizione attualmente prevede che le persone fisiche e le società o le associazioni presentano la dichiarazione in via telematica entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, mentre i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

L'**articolo 12** interviene sui termini di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie. Com'è noto, l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che l'Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, può utilizzare i dati di cui all'articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L'articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014 individua i soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle prestazioni sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. L'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2020, da ultimo modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2022, ha stabilito che l'invio al Sistema Tessera Sanitaria sia effettuato entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2023, entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2023 ed entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024.

L'**articolo 13** interviene sulla attuale disciplina dei crediti d'imposta e dell'indicazione degli stessi all'interno delle dichiarazioni fiscali di cui agli articoli 1, 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché, qualora i crediti d'imposta rappresentino ipotesi di aiuti di Stato o aiuti *de minimis*, all'interno del Registro nazionale degli aiuti di stato.

L'**articolo 14**, interviene sulla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e, in particolare sull'articolo 9-bis, comma 11, lettere a) e b), del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50. A regime vigente, l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2022, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8 (in una scala da 1 a 10). Tale requisito è stabilito all'interno di apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate (in ultimo dal provvedimento del 27 aprile 2023), ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 12, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, non risulta allo stato modificato dall'intervento in esame. Le soglie massime individuate dalla legge ai fini dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità sono attualmente: per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive. Infine, è previsto, all'attualità, l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

L'**articolo 15** interviene sulla disciplina in materia di modulistica prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi in materia di imposte sui redditi, IRAP e IVA. Tale disciplina, prevista

dagli articoli 1 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, prevede che le dichiarazioni in tema di imposte sui redditi, IRAP e IVA sono redatte su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

L'**articolo 16** interviene sulla disciplina relativa alla dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 che disciplina dichiarazione annuale da parte dei sostituti d'imposta.

L'**articolo 17**, interviene sulle modalità di versamento di imposte, contributi e altre somme che rientrano nell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Ad oggi non è possibile disporre in via preventiva l'addebito delle somme dovute per scadenze future in relazione ai versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati.

L'**articolo 19**, così come l'articolo 1, interviene sulla disciplina della dichiarazione dei redditi precompilata prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, prevista ad oggi solo per alcune categorie di contribuenti.

L'**articolo 20** interviene sulla disciplina recante le modalità e i termini per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta. Tale disciplina, contenuta nell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, prevede che nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al periodo precedente, si applica la sanzione prevista dall'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

L'**articolo 21** interviene sulla attuale disciplina di delega dei contribuenti agli intermediari per l'utilizzo dei servizi messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate.

L'**articolo 22** implementa l'attuale gamma di servizi digitali che l'Agenzia delle entrate offre ai contribuenti

Del pari, il successivo **articolo 23** è improntato ad un rafforzamento dei servizi che già oggi offre l'Agenzia delle entrate ai contribuenti nell'apposita area riservata, denominata "cassetto fiscale", finalizzata alla consultazione e all'acquisizione di atti e comunicazioni che riguardano il contribuente stesso.

L'**articolo 24** interviene sull'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 che disciplina la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

L'**articolo 25** interviene sugli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari, Attualmente, l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 disciplina le modalità di deposito dei Tipi di Frazionamento presso i Comuni effettuate dai professionisti incaricati della redazione degli atti di aggiornamento catastale.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'**articolo 1** incide, attraverso una loro modifica espressa, sulle seguenti disposizioni:

- articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nella parte in cui introduce il comma 3-*bis* sulla semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nella parte in cui prevede che le disposizioni sui limiti ai poteri di controllo previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 si applicano anche in caso di presentazione della dichiarazione in modalità semplificata.

L'**articolo 2** incide indirettamente sulle seguenti disposizioni:

- articolo 34, comma 4, e 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella parte in cui prevede che la dichiarazione dei redditi potrà essere presentata, dal 2024, anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti rispetto a quelli indicati nel citato articolo 34, comma 4;
- articolo 51-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui estende anche ai contribuenti con un sostituto d'imposta la possibilità di chiedere direttamente all'Agenzia delle entrate il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi, ovvero effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello di pagamento F24.

L'**articolo 3** interviene sull'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, inserendo, dopo il comma 6-*sexies*, il comma 6-*septies* che prevede l'esonero, dal 2024, dagli adempimenti previsti dai commi 6-*ter*, 6-*quater* e 6-*quinquies*, per i soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 4, che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'eliminazione della CU di minimi e forfettari, che scatterà dal prossimo anno, è una delle novità previste in ottica di semplificazione degli adempimenti, alla luce dell'estensione a tutte le partite IVA dell'obbligo di fatturazione elettronica a prescindere dal volume di ricavi o compensi. L'obbligo viene meno in quanto i dati relativi ai compensi verranno resi disponibili e in automatico presso gli archivi dell'Agenzia delle entrate. Le fatture relative alle operazioni effettuate dopo il 1° gennaio 2024, infatti, dovranno passare attraverso il Sistema di Interscambio.

L'**articolo 4** aggiunge il comma 3-*bis* all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Testo Unico IVA): ricollegandosi alla previsione della lettera d) del comma 2 dello stesso articolo, relativo alla conservazione di libri, registri, scritture e documenti, introduce la nuova possibilità per il depositario di tali scritture contabili di trasmettere all'Agenzia delle entrate una comunicazione da cui risulti la cessazione dell'incarico.

Gli **articoli 5, 6 e 7** intervengono sull'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, mediante l'inserimento, rispettivamente, dei commi 2-*bis*, 4-*ter* e 5-*bis*. In particolare:

- **l'art. 5** prevede che, nell'ambito delle attività di revisione periodica degli indici sintetici di affidabilità fiscale previste dal comma 2 del citato articolo 9-*bis*, siano espletate anche attività volte alla riorganizzazione e alla razionalizzazione degli indici stessi, al fine di garantirne la capacità di rappresentare adeguatamente le realtà dei comparti economici cui si riferiscono e di cogliere le evoluzioni della classificazione Ateco delle attività economiche;
- **l'art. 6** semplifica l'adempimento compilativo del Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA da parte dei contribuenti tenuti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, mediante l'inserimento del comma 4-*ter* all'articolo 9-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. In particolare, la disposizione stabilisce che l'Agenzia delle entrate renda disponibili ai predetti contribuenti, ovvero ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti

direttamente o pervenuti da terzi, per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di affidabilità fiscale;

- **l'art. 7** individua appositi termini entro i quali l'Amministrazione finanziaria rende disponibili i programmi informatici relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale.

L'**articolo 8** interviene al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 espungendo la necessità che il contribuente eserciti in sede dichiarativa la previa "opzione" per il versamento rateale. Con altri due interventi migliorativi, la norma aggiunge un'ulteriore rata, con scadenza al 16 dicembre, per effettuare il pagamento dilazionato e dispone che, a differenza della precedente formulazione che prevedeva che i versamenti rateali fossero effettuati entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti, il termine di versamento sia unificato sia per i soggetti titolari, sia per quelli non titolari di partita IVA.

L'**articolo 9** incide:

- sull'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, prevedendo che, se il debito risultante dalla liquidazione IVA è inferiore a euro 100 (in luogo di "lire cinquantamila") il relativo versamento potrà essere effettuato insieme a quello del mese successivo. La norma introduce comunque il termine ultimo di versamento al 16 dicembre dello stesso anno;
- sull'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 consentendo di cumulare e rinviare i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo di importo poco significativo (100 euro);
- sull'articolo 25-ter, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, unificando al giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre la scadenza dei versamenti dovuti dal condominio quale sostituto d'imposta, stabilendo che il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, estendendo l'applicazione a tutte le ritenute sui redditi di lavoro autonomo.

L'**articolo 10** non intende apportare alcuna modifica alle disposizioni di cui all'articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e all'articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in quanto le stesse "restano ferme". Introduce tuttavia una nuova sospensione dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre in relazione all'invio delle comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati, di quelli formali, degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché agli inviti all'adempimento di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'**articolo 11** apporta modificazioni all'articolo 2, comma 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 nonché all'articolo 4, comma 4-bis dello stesso decreto, semplificando la tempistica degli adempimenti dichiarativi. Nello specifico, con effetto dal 2 maggio 2024, si prevede che le persone fisiche e le società possano presentare la dichiarazione dei redditi in via telematica entro il 30 settembre in luogo della precedente previsione fissata al 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. I soggetti all'imposta sul

reddito delle persone giuridiche, presenteranno la dichiarazione entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Operando una riscrittura integrale del disposto di cui ai primi due commi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, la norma prevede che, con effetto dal 1° aprile 2025, fatte salve le modifiche già introdotte dai primi due commi, le persone fisiche, le società o le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possano presentare la dichiarazione in via telematica a partire dal 1° aprile dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. I soggetti all'imposta sul reddito delle società presenteranno anch'esse la dichiarazione in via telematica a partire dal 1° aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

L'**articolo 12**, al fine di recepire le istanze delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, degli operatori e degli intermediari, con la disposizione normativa si introduce il principio per cui, a partire dal 2024, gli invii dei dati delle spese sanitarie abbiano una cadenza semestrale. I termini puntuali per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sono demandati ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'**articolo 13** non incide su di alcuna norma attualmente vigente nell'ordinamento, trattandosi di norma innovativa.

L'**articolo 14**, incide sull'articolo 9-*bis*, comma 11, del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50 : lo fa innalzando i limiti attualmente vigenti ai fini della fruizione di uno dei benefici premiali previsti per i contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, vale a dire l'esonero dell'apposizione del visto di conformità (anche detto visto "leggero"), di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da parte di un professionista abilitato.

In particolare, si prevede, per i soggetti che accedono ai benefici fiscali previsti dal regime degli indici sintetici di affidabilità fiscale, l'incremento:

- da 50 mila euro a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito IVA. I medesimi soggetti sono altresì esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;

• da 20 mila euro a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione dei crediti per imposte dirette e IRAP.

L'**articolo 15** incide, attraverso una loro modifica espressa, sulle seguenti disposizioni:

- articolo 2, comma 36-*vicies - ter*, del decreto - legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nella parte in cui sopprime le parole "*e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo di imposta*";

- articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui sostituisce il primo periodo del comma 120 con il seguente "*L'opzione per il regime speciale è esercitata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene*".

L'**articolo 16** interviene sulla disciplina relativa alla dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 introducendo una semplificazione della medesima dichiarazione annuale consentendo, in via sperimentale e facoltativa, di comunicare i dati delle ritenute e delle trattenute di lavoro dipendente e autonomo all'Agenzia delle entrate, ampliando l'utilizzo dei servizi dell'Agenzia delle entrate per la predisposizione dei modelli di versamento F24 ed evitando di inserire i dati già comunicati nel modello 770. L'avvio di tale modalità è previsto in via sperimentale solo per i sostituti d'imposta con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a 5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sarà possibile ampliare il numero massimo di dipendenti. L'adesione al sistema semplificato sarà facoltativa e si perfezionerà con il comportamento concludente del sostituto, vincolando il contribuente per l'intero anno d'imposta per cui è esercitata. I modelli F24, secondo le regole ordinariamente previste, dovranno essere trasmessi esclusivamente mediante modalità telematiche e la semplificazione potrà essere adottata a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025.

L'**articolo 17** interviene sulla disciplina dei versamenti di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, introducendo, in caso di pagamenti ricorrenti con scadenza prestabilita la possibilità di inviare in unica soluzione tutti i modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle varie scadenze, mediante autorizzazione preventiva all'addebito in un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle entrate.

L'**articolo 18** estende ai versamenti di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, la possibilità di utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma PagoPA (di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82). All'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vengono soppresse le parole da “, fino” a “comma 2”.

L'**articolo 19** prevede che l'Agenzia delle entrate renda disponibile, in via sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione. La disposizione incide, attraverso una modifica espressa, sull'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175:

- nella parte in cui inserisce, dopo il comma 1, il comma 1-*bis*, che amplia le categorie di contribuenti interessati alla dichiarazione precompilata;
- nella parte in cui inserisce al comma 3, dopo le parole “*La dichiarazione precompilata*” le seguenti: “, di cui ai commi 1 e 1-*bis*,”.

L'**articolo 20** incide sulla disciplina recante le modalità e i termini per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta, attraverso una modifica espressa, sull'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175:

- nella parte in cui inserisce, nella rubrica, dopo le parole “*dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti*”, le seguenti: “*e a redditi percepiti dai contribuenti*”;
- nella parte in cui inserisce al comma 4, dopo le parole: “*dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle indicate nei commi 1, 2 e 3*” le seguenti: “*e dei dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti*”.

L'**articolo 21** introduce un nuovo modello unico di delega degli intermediari, in cui il contribuente è tenuto ad individuare, in modo puntuale, i servizi che intende delegare, ma non interviene su leggi o regolamenti vigenti. Viene previsto un unico modello di delega valido anche per i servizi resi dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con durata quadriennale e con indicazione puntuale e precisa dei servizi che si intendono delegare. La novità rappresenta una semplificazione ed una razionalizzazione del sistema previgente.

Gli **articoli 22 e 23** non incidono su leggi e regolamenti vigenti.

L'**articolo 24**, riferendosi alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introduce una nuova modalità di effettuazione di tali operazioni mediante soluzioni *software* che garantiscono la sicurezza e l'inalterabilità dei dati, ma senza incidere su modificare normative vigenti. Le soluzioni software potranno essere installate su un qualsiasi dispositivo, tra cui anche quelli evoluti di pagamento elettronico (c.d. SmartPOS) al fine di consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico nel caso in cui l'operazione commerciale sia regolata mediante la predetta modalità di pagamento. L'articolo in questione rappresenta dunque un'implementazione della disciplina già in vigore.

L'**articolo 25** introduce invece un comma *5-bis* all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel quale si stabilisce che gli adempimenti del precedente comma 5 verranno ora svolti telematicamente direttamente dell'Agenzia delle Entrate, la quale si occuperà mediante deposito, su un'area dedicata del Portale dei Comuni, dei tipi di frazionamento ad essa presentati per via telematica dai professionisti incaricati, preliminarmente alla loro approvazione. L'articolo in questione incide dunque sulla previgente normativa, che prevedeva che fossero direttamente i professionisti ad effettuare la redazione degli atti di aggiornamento catastale.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5. Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con i principi di cui all'articolo 118, primo comma della Costituzione.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L'intervento in via normativa è risultato indispensabile, attesa l'esigenza di intervenire su una disciplina contenuta in norme di legge.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'*iter*

Non si è a conoscenza di progetti di legge su materia analoga.

9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

L'articolo 13, in linea con l'affermarsi di un indirizzo giurisprudenziale, stabilisce un principio applicabile a tutti i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici, per i quali permane l'obbligo di indicazione nelle dichiarazioni annuali.

Per le altre disposizioni non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le misure introdotte sono compatibili con l'ordinamento comunitario.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non si è a conoscenza di procedure di infrazione sulle materie oggetto della legge.

12. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

La normativa recata dallo schema di decreto non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

14. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle medesime o analoghe materie.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Non risultano linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Nel testo degli articoli non sono state individuate nuove definizioni normative.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi individuati nel testo sono corretti ed aggiornati.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per le modifiche apportate e riassunte sub 3) della Parte I, proprio in ragione dell'esigenza di realizzare il loro innesto nel tessuto normativo esistente.

In particolare, si è intervenuti:

- sull'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nella parte in cui si introduce il comma 3-*bis* sulla semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- sull'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nella parte in cui si prevede che le disposizioni sui limiti ai poteri di controllo previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 si applicano anche in caso di presentazione della dichiarazione in modalità semplificata;
- sull'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, inserendo, dopo il comma 6-*sexies*, il comma 6-*septies* che prevede l'esonero, dal 2024, dagli adempimenti previsti dai commi 6-*ter*, 6-*quater* e 6-*quinquies*;
- sull'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Testo Unico IVA) con l'introduzione del comma 3-*bis* in materia di comunicazioni relative al deposito di scritture contabili;
- sull'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, mediante l'inserimento dei commi 2-*bis*, 4-*ter* e 5-*bis*;
- sull'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 con la soppressione, al comma 1, delle parole "*previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica*" e la sostituzione delle parole "*mese di novembre*" con "*16 dicembre*", nonché con la riscrittura integrale del comma 4;
- sull'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,
- sull'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542;
- sull'articolo 25-*ter*, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- sull'articolo 2, comma 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 nonché all'articolo 4, comma 4-*bis* dello stesso decreto in materia di revisione di termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- sull'articolo 9-*bis*, comma 11, del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50 con la sostituzione delle lettere a) e b) in materia di esonero dall'apposizione del visto di conformità;
- sull'articolo 2, comma 36-*vicies - ter*, del decreto - legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nella parte in cui si sopprimono le parole "*e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo di imposta*";
- sull'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui si sostituisce il primo periodo del comma 120 con il seguente "*L'opzione per il regime speciale è esercitata nella*

dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene".

- sull'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in quanto vengono soppresse le parole da “, *fino*” a “*comma 2*”.

- sull'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175:

❖ nella parte in cui si inserisce, dopo il comma 1, il comma 1-*bis*, che amplia le categorie di contribuenti interessati alla dichiarazione precompilata;

❖ nella parte in cui si inseriscono al comma 3, dopo le parole “*La dichiarazione precompilata*” le seguenti: “, *di cui ai commi 1 e 1-bis*”.

- sull'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175:

❖ nella parte in cui si inseriscono, nella rubrica, dopo le parole “*dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti*”, le seguenti: “*e a redditi percepiti dai contribuenti*”;

❖ nella parte in cui al comma 4, dopo le parole: “*dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle indicate nei commi 1, 2 e 3*” si inseriscono le seguenti: “*e dei dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti*”.

- sull'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con l'introduzione del comma 5-*bis* in materia di semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti di disposizioni preesistenti.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

L'intervento normativo non presenta tali disposizioni.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Per quel che concerne l'**articolo 1**, la norma prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente, a decorrere dal 2024, e ai soggetti di cui al comma 3, negli anni successivi, di accedere ai dati in possesso dell'Agenzia delle entrate da confermare o modificare.

Con riferimento all'**articolo 2**, la norma prevede che con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato sono stabilite le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d'imposta, possono essere dichiarate con tale modello.

Con riferimento all'**articolo 4**, si prevede l'emanazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, con il quale venga approvato e vengano definite le modalità di trasmissione telematica del modello che il depositario delle scritture contabili può inviare all'Agenzia delle entrate per comunicare la cessazione dell'incarico.

All'**articolo 12**, i termini puntuali per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria vengono demandati ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quel che concerne invece l'**articolo 15**, la norma prevede che con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate che approvano i modelli dichiarativi di cui agli articoli 1 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono progressivamente eliminate da ciascun modello le informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta o che l'Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni.

L'**articolo 16** prevede due provvedimenti attuativi. Il comma 3 prevede che in via sperimentale, possano avvalersi delle disposizioni del medesimo articolo 16 i sostituti d'imposta di cui al comma 1 con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate può essere ampliato il numero massimo di dipendenti. Il comma 7 prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati gli ulteriori elementi informativi da comunicare e sono definiti modalità e termini per la trasmissione dei dati, nonché ogni altra disposizione di attuazione.

Con riferimento all'**articolo 17** è previsto che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano stabiliti i criteri e le modalità applicative del medesimo.

Per quanto concerne l'**articolo 18** è previsto che con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento per la trasformazione digitale, vengano definite le modalità e i termini per la sua attuazione, anche progressiva.

Per quel che concerne l'**articolo 21**, la norma prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto, siano definite le modalità di invio da parte del contribuente del Modello Unico che delega gli intermediari all'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Agli **articoli 22 e 23** si stabilisce invece che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, vengono definite le regole tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l'accesso e l'utilizzo dei nuovi servizi digitali previsti negli stessi articoli, messi a punto dall'Agenzia delle entrate e rivolti ai contribuenti ed eventualmente agli intermediari da loro delegati, nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Sempre con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, vengono definite – a norma dell'**articolo 24** – le specifiche tecniche per la realizzazione, l'omologazione ed il rilascio delle nuove soluzioni software per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

L'**articolo 25** introduce una condizione per l'applicazione del nuovo comma 5-bis dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: è infatti necessario un

provvedimento del direttore dell' Agenzia delle entrate, d' intesa con l' Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che indichi la data a decorrere dalla quale l' Agenzia delle entrate si occuperà di gestire i tipi di frazionamento ad essa presentati per via telematica dai professionisti incaricati, preliminarmente alla loro approvazione, mediante deposito. Ulteriori specifiche e novità in materia potranno essere stabilite con successivo provvedimento del direttore dell' Agenzia delle entrate, sempre d' intesa con l' Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la valutazione degli impatti economico-finanziari derivanti dalle disposizioni previste dal provvedimento sono stati utilizzati i dati a disposizione dell' amministrazione finanziaria, rivenienti dall' Anagrafe Tributaria; non si ritengono necessarie ulteriori elaborazioni statistiche.



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*


DRP/II/XIX/D50/23

Roma, 29-11-2023

Caro Presidente,

facendo seguito alla nota del 14 novembre 2023, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo recante “razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari” (atto Governo n. 93), Le invio copia dell’intesa sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 23 novembre 2023.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani


Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", sullo schema di decreto legislativo recante "Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari".

Rep. atti n. 165/CU del 23 novembre 2023.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 23 novembre 2023:

VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", a norma del quale gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo 1 sono trasmessi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle Regioni e degli enti locali, alla Conferenza unificata per il raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la nota prot. DAGL n. 10768 del 10 novembre 2023, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 25348, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2023, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata;

CONSIDERATO che il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con la suddetta nota, ha evidenziato l'urgenza dell'approvazione del provvedimento definitivo, in ragione del fatto che talune semplificazioni contemplate dal suddetto schema di decreto legislativo, relative, tra l'altro, ai modelli di dichiarazione dei redditi, dovranno essere rese operative già a decorrere dall'anno d'imposta 2024, rendendo così impellenti le sottese esigenze di assicurare, per tempo, gli opportuni interventi di adeguamento tecnico da parte dell'amministrazione finanziaria;

CONSIDERATO che, con nota prot. DAR n. 25433 del 13 novembre 2023, l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il citato schema di decreto legislativo alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI, all'UPI e a tutte le amministrazioni statali interessate, unitamente alle prescritte relazioni, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 20 novembre 2023;

VISTI gli esiti della predetta riunione tecnica;

CONSIDERATO che nel corso dell'odierna seduta del 23 novembre 2023 di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa;
- l'ANCI ha espresso avviso favorevole all'intesa;
- l'UPI ha espresso avviso favorevole all'intesa;

ACQUISITO l'assenso del Governo;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", sullo schema di decreto legislativo recante "Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena



Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI